

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 novembre 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2008, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali)..... Pag. 2

DECRETODELPRESIDENTEDELLAGIUNTAREGIONALE
21 aprile 2008, n. 17/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32/R (regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» in attuazione della direttiva del Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991)..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2008, n. 18.

Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»)..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2008, n. 19.

Disposizioni in materia di commissari. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione)..... Pag. 4

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2008, n. 11.

Nuove norme in materia di commercio..... Pag. 5

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2008, n. 6.

Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica. Pag. 21

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2008, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 4 aprile 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 2/2005

1. L'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Finalità). — 1. La Regione Toscana, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità di vita, allo scopo di tutelare i cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere, promuove la qualità della formazione degli operatori delle stesse. A tal fine, la Regione Toscana individua con la presente legge le attività di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 2/2005

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2005 è sostituito dal seguente:

«1. L'attestato di cui all'art. 5, comma 3, è rilasciato nell'ambito di percorsi formativi di durata almeno triennale predisposti in conformità della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall'art. 4.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 2/2005

1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 2/2005 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale, acquisito il parere tecnico del comitato di cui al comma 1, procede:

a) alla definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;

b) a compilare un elenco delle scuole, operanti nel settore, con sede in Regione Toscana;

c) ad indicare gli indici di qualità di ciascuna disciplina;

d) alla definizione dei criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all'art. 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni.»

2. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 2/2005 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 2/2005

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2005 è sostituito dal seguente:

«1. L'elenco delle discipline del benessere e bio-naturali, istituito ai sensi dell'art. 4, è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:».

2. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2005, le parole: «dell'attestato di qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attestato di frequenza».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 marzo 2008

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2008.

08R0395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 aprile 2008, n. 17/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32/R (regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» in attuazione della direttiva del Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 24 aprile 2008)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;

Vista la direttiva 91/976/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e in particolare l'art. 92 che, in attuazione della direttiva 91/976/CEE del 12 dicembre 1991, attribuisce alle regioni la competenza ad individuare le zone vulnerabili e ad adottare programmi di azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonte agricole sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'allegato 7/A IV del decreto legislativo stesso;

Visto il proprio decreto 13 luglio 2006, n. 32/R (regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» in attuazione della direttiva del Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991);

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 25 febbraio 2008, n. 14;

Acquisito il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 marzo 2008;

Acquisito il parere favorevole con segnalazioni espresso dalla seconda commissione consiliare e dalla sesta commissione consiliare nella seduta congiunta del 19 marzo 2008;

Dato atto dell'accoglimento di quanto segnalato dalla seconda commissione consiliare e dalla sesta commissione consiliare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2008, n. 274 che approva le modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32/R (regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» in attuazione della direttiva del Consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991);

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006*

1. Dopo la lettera *m*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è aggiunta la seguente:

«*m-bis*) allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio nuovi ai fini dell'utilizzazione agronomica quelli in esercizio dopo la data di applicazione del presente regolamento;».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 9
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è inserito il seguente:

«*7-bis*. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

a) centoventi giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di lunga e media durata e cereali autunno-vernini;

b) centocinquanta giorni per gli allevamenti di cui alla lettera *a*) in assenza degli assetti colturali citati e per tutti gli altri allevamenti.»

2. Dopo il comma *7-bis* dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è inserito il seguente:

«*7-ter*. Per il dimensionamento dei volumi stoccabili si fa riferimento all'allegato 3 del presente regolamento.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale

1. Prima del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è inserito il seguente:

«01. Ai nuovi contenitori di stoccaggio si applicano le disposizioni del presente articolo nonché le disposizioni previste dall'art. 9, commi da 1 a *7-ter*.».

2. Il comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è abrogato.

3. Il comma 5 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 21 aprile 2008

MARTINI

08R0394

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2008, n. 18.

Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 7 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del finanziamento regionale, le province, entro il 30 aprile di ogni anno, presentano alla giunta regionale il programma annuale di gestione provinciale, che comprende gli interventi per la gestione faunistica del territorio necessari per l'attuazione del piano faunistico venatorio regionale, con la specifica indicazione di quelli da realizzare mediante i comitati di gestione degli ATC. Il programma annuale di gestione dà atto dell'avvenuta trasmissione dei dati faunistici della precedente programmazione annuale.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 46 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 46 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (*Miglioramenti ambientali*). — 1. Con gli strumenti di programmazione regionale, ivi compresi quelli di derivazione comunitaria, la Regione può prevedere contributi in conto capitale ai proprietari o conduttori di fondi per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l'incremento della fauna selvatica e il ripristino degli equilibri naturali.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 48 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (*Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia*). — 1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari e conduttori di fondi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n. 157/1992, con gli strumenti di programmazione regionale, ivi compresi quelli di derivazione comunitaria, la Regione prevede contributi per la realizzazione di specifici progetti.».

Art. 4.

Modifica all'art. 50 della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge e in particolare per incentivare interventi di tutela e ripristino ambientale, la giunta regionale ripartisce annualmente le somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio come segue:

a) nella misura del 10 per cento a favore delle province, quale fondo di tutela delle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 47;

b) nella misura del 3 per cento a favore dei comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite;

c) nella misura del 6 per cento a favore delle province per l'esercizio delle funzioni attribuite;

d) nella misura del 65 per cento a favore delle province per la gestione faunistica del territorio. Almeno il 30 per cento delle risorse è destinato a interventi sul territorio soggetto a caccia programmata, che devono essere realizzati attraverso i comitati di gestione degli ATC;

e) nella misura del 1 per cento per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 46 e 48;

f) nella misura del 2 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 3/1994 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nella predisposizione dei programmi annuali di cui all'art. 10 le province destinano una quota delle risorse agli interventi di cui agli articoli 46 e 48.»

3. Il comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«2. Il restante 13 per cento è a disposizione della giunta regionale e destinato ad iniziative di interesse regionale in favore dell'ambiente e della fauna, ad attività di educazione e propaganda nonché ad eventuali contributi ad enti ed associazioni operanti nel settore e per l'espletamento dei compiti propri della giunta stessa.»

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 aprile 2008

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2008.

08R0396

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2008, n. 19.

Disposizioni in materia di commissari. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 13 del 7 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 53/2001

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), è inserita la seguente:

«c-bis) relativamente agli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, oltre che nei casi di cui alla lettera c), anche per assicurare la continuità amministrativa qualora i loro organi ordinari siano decaduti o disciolti ovvero impossibilitati al regolare funzionamento per dimissioni dei titolari.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 53/2001

1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 53/2001 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Nel caso in cui il presidente della giunta regionale debba procedere alla nomina di commissari per la sostituzione degli organi di comuni, province, città metropolitane a seguito di inadempimento di atti obbligatori per legge regionale, la diffida ad adempiere è effettuata, di norma, entro sessanta giorni dall'istanza di avvio del procedimento sostitutivo o dall'accertamento d'ufficio dei presupposti per procedere. Entro tale termine, nel caso di procedimento su istanza, la Regione può richiedere ulteriori elementi all'ente locale per accertare la sussistenza dell'inadempimento.

4-ter. L'ente locale interessato, qualora abbia adottato proprie disposizioni per l'autonomo esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei propri organi, ne dà comunicazione alla Regione entro il termine di cui al comma 4-bis oppure dopo il ricevimento dell'atto di diffida. In tali casi la Regione adotta l'atto di diffida nel rispetto delle disposizioni medesime che individuano l'organo dell'ente locale competente all'adozione dell'atto in via sostitutiva, oppure, se l'atto di diffida è già stato adottato, acquisisce il provvedimento con cui l'ente locale adempie all'obbligo di legge ai sensi delle medesime disposizioni, fermo restando il termine disposto dalla diffida.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 53/2001

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 53/2001 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per gli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, alla nomina dei commissari provvede esclusivamente il presidente della giunta regionale.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 53/2001 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui all'art. 4, comma 4-bis, il presidente procede alla nomina del commissario entro trenta giorni successivi all'inutile decorso del termine disposto dalla diffida, ovvero entro il termine diverso stabilito dalla legge regionale, anche quando il comune, la provincia o la città metropolitana hanno disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e non hanno adempiuto entro il termine disposto dalla diffida.»

3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 5 è sostituita dalla seguente:

«b) la durata del mandato commissariale; nel caso di decadenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera c-bis), della presente legge, derivante dal decorso del termine di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Toscana e norme per la prima costituzione del comitato di controllo di cui all'art. 54 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 «Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali»), il mandato non eccede la durata di quarantacinque giorni dal giorno successivo al decorso del termine medesimo.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 53/2001

1. Il primo periodo del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 53/2001 è sostituito dal seguente: «I commissari sono scelti tra soggetti dotati di adeguata qualificazione professionale o esperienza amministrativa, anche in virtù della carica ricoperta, in relazione all'incarico da conferire.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 53/2001

1. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 53/2001 è abrogato.

2. Al comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 53/2001 le parole: «provvedono ai sensi dei propri ordinamenti» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono ai sensi della legge medesima e, per quanto da essa non disposto, dei propri ordinamenti».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 aprile 2008

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2008.

08R0397

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2008, n. 11.

Nuove norme in materia di commercio.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 straordinario del 22 luglio 2008*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. (*Disposizioni generali*). La presente legge stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio delle attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e la somministrazione di alimenti e bevande nel territorio della Regione Abruzzo, nonché gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio e dei pubblici esercizi. Definisce, altresì, gli indirizzi generali e la programmazione per l'insediamento delle attività commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Recepisce, inoltre, le disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) così come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e le disposizioni del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico professionale e la rottamazione di autoveicoli) così come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

2. (*Libertà d'impresa*). L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'art. 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

3. (*Disciplina delle attività commerciali: definizioni*). Ai fini della presente legge si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilitrici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/2 della superficie lorda di pavimentazione aperta al pubblico. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) per l'intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, si applicano le sanzioni di cui al comma 139 della presente legge.

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

e) per medie superfici di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) così classificati in ragione della popolazione residente:

Tipologia di esercizio delle medie superfici di vendita	Comune con popolazione sino a 10.000 abitanti	Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti
	Superficie dell'esercizio	Superficie dell'esercizio
M1	da 151 mq a 300 mq	da 251 mq a 600 mq
M2	da 301 mq a 600 mq	da 601 mq a 1500 mq
M3	da 601 mq a 1500 mq	da 1501 mq a 2500 mq

f) per grandi superfici di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti massimi relativi alle tipologie M3 di cui al punto e);

g) per centro commerciale, una media o una grande superficie di vendita nella quale più esercizi commerciali per la vendita al dettaglio sono inseriti in una unica struttura a destinazione specifica e che comunque usufruiscono in comune di parti accessibili al pubblico, accessi, servizi, viabilità, parcheggi e spazi gestiti unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

h) per outlet una media o una grande superficie di vendita nella quale uno o più imprenditori rivendono professionalmente e continuamente al consumatore finale merceologie che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della data dell'inizio della vendita stessa, dimostrabile dalla documentazione di acquisto della merce, o che presentano difetti non occulti di produzione e che comunque non siano state introdotte nei canali distributivi classici;

i) per «factory outlet center» una media o una grande superficie di vendita composta da esercizi commerciali, come definiti alla precedente lettera h), la cui superficie di vendita complessiva è pari o superiore ai due terzi della superficie totale di vendita del centro commerciale stesso;

j) per esercizio specializzato una media o una grande superficie di vendita in cui è prevista la vendita di un unico marchio relativo ad uno o più settori non alimentari a grande fabbisogno di superficie: autoveicoli, motoveicoli, nautica, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili, giardinaggio;

k) per parco commerciale l'aggregazione di tre o più esercizi commerciali di grandi superfici di vendita situati in edifici anche distinti e separati da viabilità purché ricadenti in area omogenea;

l) per centri commerciali naturali, luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatasi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici, con traffico parzialmente o totalmente limitato, ove opera, anche in forma di associazione, un insieme di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni;

m) per esercizi polifunzionali i punti vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari.

n) per forme speciali di vendita al dettaglio;

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori;

o) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;

p) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;

q) per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera n);

r) per superficie aperta al pubblico l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;

s) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni ed attività similari;

t) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l'attività svolta nelle mense aziendali, negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale si sia stipulato apposito contratto.

4. (Ambito di applicazione). Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (norme concernenti il servizio farmaceutico) da ultimo modificata dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 (norme di riordino del settore farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 (approvazione del regolamento di esecuzione, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

d) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato), modificato dall'art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

e) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;

f) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbacico, di fungatico e di diritti similari;

g) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

h) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 delle disposizioni approvate con regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

i) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

j) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato e enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

k) alle attività disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali in materia di agriturismo;

l) alle attività disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali in materia di strutture turistico-alberghiere, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

m) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);

n) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere);

o) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali;

p) alla vendita di latte fresco crudo effettuata tramite distributori automatici autorizzati;

q) ai titolari di vendita esclusiva di carburanti.

5. (Settori merceologici relativi al commercio al dettaglio e all'ingrosso a posto fisso). Ai sensi della presente legge l'attività commerciale all'ingrosso o al dettaglio in sede fissa può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:

a) alimentare;

b) non alimentare;

c) misti.

6. (Requisiti morali). Non possono esercitare l'attività commerciale di cui al comma 1:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 628, 629, 641, 644, 648, 648-bis, dall'art. 216 regio decreto n. 267/1942 o di cui al libro II titolo XII del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

7. (Requisiti morali). Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 6 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume.

8. (Requisiti morali). Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 6, lettere c), d), e), f) e del comma 7 permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

9. (Requisiti morali). In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, de decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

10. (Requisiti professionali per le attività di commercio al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande). L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e alla somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) relativamente all'esercizio delle attività commerciali alimentari:

1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla vigente normativa in materia di formazione professionale;

2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

3) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), c) dell'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale n. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;

4) essere in possesso del diploma di laurea in scienze dell'alimentazione o di diploma di istituto alberghiero o titoli europei equipollenti;

b) relativamente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per la somministrazione di alimenti e bevande come disciplinato dalla vigente normativa in materia di formazione professionale ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;

2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività commerciale, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato

addetto alla somministrazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

3) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;

4) e essere in possesso del diploma di laurea in scienze dell'alimentazione o di diploma di istituto alberghiero o titoli europei equipollenti.

11. (Commercio al dettaglio in sede fissa: finalità). La programmazione regionale ha durata di tre anni. A tal fine la giunta regionale, per il tramite della direzione attività produttive, nel rispetto dell'art. 41 del vigente statuto regionale, almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine temporale di programmazione, trasmette al consiglio regionale, una proposta di aggiornamento, sentite le organizzazioni regionali di categoria del commercio, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. La programmazione regionale persegue le seguenti finalità:

a) realizzare le condizioni di massimo vantaggio per i consumatori mediante la diversificazione delle strutture distributive sia per tipologie che per dimensioni, attraverso una efficiente articolazione e attraverso una distribuzione territoriale che garantisca la più comoda accessibilità e fruibilità del servizio reso;

b) incrementare la produttività del settore attraverso uno sviluppo armonico e un processo di innovazione che, pur tutelando per il periodo della programmazione le micro imprenditorialità del sistema distributivo, non pregiudichi un razionale processo di ristrutturazione e di ammodernamento necessario per il mantenimento della concorrenzialità intra e interregionale, per una effettiva garanzia e tutela del cittadino consumatore e dei lavoratori;

c) assicurare la sostenibilità ambientale e sociale della distribuzione commerciale.

12. (Obiettivi). La Regione, tenendo conto delle peculiarità proprie del sistema distributivo e delle specifiche condizioni del sistema insediativo regionale, definisce gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali perseguendo i seguenti obiettivi:

a) raccordare la rete commerciale alla distribuzione della popolazione ed alla mobilità della stessa riducendo gli effetti dell'impatto territoriale ed ambientale e socio-economico degli esercizi commerciali e limitando i fenomeni di congestionamento e di eccessiva concentrazione dell'offerta, tenuto conto delle peculiarità geografiche, morfologiche e infrastrutturali;

b) valorizzare, promuovere, riqualificare e salvaguardare la rete distributiva esistente nelle zone urbane, nei centri storici e nei centri minori, compresi quelli montani anche attraverso attive politiche di sostegno;

c) potenziare ed ottimizzare il tessuto economico, sociale e culturale sia nei centri storici, sia nelle zone rurali e di montagna mediante l'individuazione di incentivi ed eventuali deroghe e mediante la promozione di centri polifunzionali e la riqualificazione professionale;

d) favorire i processi di riconversione e di innovazione della rete distributiva attraverso i processi che agevolino fenomeni di accorpamento di esercizi esistenti e iniziative di aggregazioni tra commercianti per promuovere processi di ristrutturazione, di efficienza logistica, commerciale e promozionale della rete e sviluppare occupazione a tempo indeterminato, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e imprenditoria diffusa e riqualificazione professionale anche sotto un profilo più strettamente manageriale;

e) coordinare l'attività urbanistica e programmatica degli enti preposti al fine di un impiego razionale delle aree di specifica destinazione commerciale nonché quelle derivanti dal recupero di aree non attivate e di contenitori dismessi aventi specifica destinazione ad uso commerciale;

f) sviluppare una programmazione articolata di tutti gli enti che concorrono alla formazione della procedura amministrativa al fine di garantire un procedimento coordinato, condiviso e sinergico;

g) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una possibilità di scelta in ambito concorrenziale, favorendo, di conseguenza sia il contenimento dei prezzi sia il corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni, sia per il servizio prestatto;

h) sviluppare una più cosciente e condivisa cultura del marketing commerciale, con particolare riguardo alla responsabilità sociale d'impresa ed al bilancio sociale;

i) promuovere i prodotti alimentari regionali e il commercio equo e solidale e perseguire il risparmio energetico e gli obiettivi del piano regionale rifiuti per la raccolta differenziata e la riduzione degli imballaggi.

13. (Ambiti di applicazione per tipologia). Le disposizioni di cui ai commi da 11 a 57 si applicano per le nuove aperture, l'ampliamento ed il trasferimento di insediamenti commerciali di cui al comma 3, lettera d) ed e), per le nuove aperture e i trasferimenti di insediamenti commerciali di cui al comma 3, lettera f) nonché per la definizione di procedure di individuazione delle aree e delle zone dei territori comunali entro i quali sono soggetti a particolari vincoli o condizioni anche gli insediamenti di cui alla lettera d) del medesimo comma.

14. (Ambiti di applicazione per tipologia). Il trasferimento di sede degli esercizi commerciali di cui al comma 3 lettera d), e), f) e g) può avvenire all'interno del territorio comunale in cui sono ubicati.

15. (Ambiti di applicazione per tipologia). Le disposizioni della presente legge si applicano alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Si applicano altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

16. (Ambito di applicazione per territorio). Al fine di ottimizzare il raccordo funzionale tra gli indirizzi di cui ai commi da 11 a 57 con le proiezioni territoriali ad essi corrispondenti ed in coerenza con quanto stabilito dalle indicazioni della programmazione e della pianificazione settoriale e territoriale, sono individuati i seguenti ambiti territoriali:

a) aree territoriali del quadro di riferimento regionale (QRR) sono prescelte come aree sovracomunali (o ampi bacini di utenza) per le quali vengono individuati criteri di sviluppo omogenei. Le aree QRR, così come riportate nell'allegato A della presente legge, costituiscono il riferimento territoriale per gli aspetti dimensionali e localizzativi identificandosi come aree programmatiche e di pianificazione del settore distributivo (allegato A della presente legge);

b) centri storici (quelle parti del territorio comunale che gli strumenti urbanistici comunali individuano come zona di tipo A) o aree di particolare pregio storico, artistico, culturale o archeologico individuate come tali dal piano del centro storico approvato dai comuni a norma dei commi da 67 a 69 della presente legge;

c) centri interessati da fenomeni di marginalità economica e da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, individuati dalla giunta regionale.

17. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui al comma 3, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa denuncia di inizio di attività, al comune competente per territorio e possono essere effettuati trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. Nella denuncia il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9;

b) di aver rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in materia urbanistica, igienico-sanitaria, nonché quelli relativi alla destinazione d'uso dei locali;

c) il settore merceologico che intende attivare nonché la superficie di vendita dell'esercizio;

d) l'esito della valutazione di compatibilità con le eventuali prescrizioni di cui ai commi da 67 a 69, stabilite dal comune.

18. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

19. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione di alimenti e bevande e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

20. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). Di seguito alla denuncia di cui ai commi precedenti, sulla base anche di una verifica diretta, il comune, oltre che provvedere all'iscrizione dell'esercizio ai ruoli competenti comunica l'inizio della nuova attività, e comunica, altresì, i dati relativi all'esercizio, alla direzione attività produttive della giunta regionale, servizio sviluppo del commercio.

21. (Commercio al dettaglio nelle medie superfici di vendita). L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui al comma 3, lettera e) di un esercizio della media superficie di vendita sono soggetti all'autorizzazione rilasciata dal comune in cui è ubicato, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge. Nella richiesta di autorizzazione l'interessato deve dichiarare:

a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9;

b) l'ubicazione dell'esercizio, la superficie di vendita e il settore o i settori merceologici che intende attivare;

c) eventuali comunicazioni e notizie per la valutazione delle priorità così come previsto al comma 64.

22. (Commercio al dettaglio nelle medie superfici di vendita). Il comune, sulla base delle disposizioni di cui alla strumentazione da esso predisposta ai sensi dei commi da 37 a 43 e del comma 46, adotta le norme sul procedimento. Di seguito al rilascio dell'autorizzazione il comune oltre che provvedere all'iscrizione ai ruoli competenti, comunica l'inizio della nuova attività, e comunica, altresì, i dati relativi all'esercizio, alla direzione attività produttive della giunta regionale, servizio sviluppo del commercio. Il comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nonché la correlazione dei procedimenti di rilascio del permesso a costruire inerente l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 21, prevedendone la contestualità.

23. (Commercio al dettaglio nelle medie superfici di vendita). L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

24. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita). L'apertura, il trasferimento di sede e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande superficie di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio secondo le procedure di cui ai successivi commi. Per la grande superficie di vendita gli ampliamenti degli esercizi esistenti possono essere autorizzati, per una sola volta, soltanto mediante accorpamento di altri esercizi come previsto ai commi da 52 a 56. L'ampliamento non può essere superiore al trenta per cento della superficie già esistente e nell'accorpamento non si applicano i parametri di cui al penultimo periodo del comma 52. È consentito l'ampliamento, fino al trenta per cento della superficie di vendita autorizzata, senza accorpamento di altri esercizi, per le grandi superfici le cui autorizzazioni siano state rilasciate a seguito di processi di associazionismo tra esercenti il commercio, per l'apertura in comune di un unico punto vendita.

25. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita). Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione indirizzata al comune il richiedente dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9;

b) l'ubicazione dell'esercizio, la superficie di vendita e il settore o i settori merceologici che intende attivare;

c) eventuali comunicazioni e notizie per la valutazione delle priorità così come previsto al comma 64;

d) la potenziale sovrapproduzione dei rifiuti.

26. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita). La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia ed un rappresentante del comune. La conferenza di servizi decide in base alla conformità

dell'insediamento ai criteri di cui ai commi da 37 a 43, 46 e da 47 a 51. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni provinciali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, il comune, titolare dell'istruttoria, richiede alla stessa un parere non vincolante. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione circa la coerenza dell'intervento con i contenuti della presente legge. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza. Delle riunioni della conferenza di servizi vengono redatti appositi verbali, sottoscritti dai partecipanti, che devono essere menzionati nell'atto con cui viene rilasciata l'autorizzazione secondo le norme vigenti in materia.

27. (*Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita*). Il comune definisce la correlazione dei procedimenti di rilascio del permesso a costruire inerenti l'immobile e dell'autorizzazione di cui al comma 24, prevedendone la contestualità.

28. (*Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita*). L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

29. (*Centri commerciali*). L'apertura, il trasferimento di sede e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Per gli ampliamenti dei centri commerciali delle grandi superfici di vendita si applicano le stesse condizioni e modalità previste al comma 24.

30. (*Centri commerciali*). La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi. Al momento della presentazione della domanda il promotore del centro commerciale, in possesso dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9, può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione. Nella domanda di autorizzazione devono essere definite le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti.

31. (*Centri commerciali*). Le medie e le grandi superfici di vendita presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla denuncia di inizio di attività di cui al comma 17.

32. (*Centri commerciali*). L'istituzione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.

33. (*Centri commerciali*). Il comune regola uniformemente gli orari delle attività presenti all'interno del centro commerciale.

34. (*Esercizi polifunzionali*). Nei centri a minore densità demografica e comunque con popolazione non superiore a tremila abitanti, i comuni possono, con provvedimento motivato in ordine alla carenza della distribuzione commerciale locale, per l'intero territorio o per parti di esso, rilasciare autorizzazioni all'apertura di esercizi polifunzionali aventi una superficie di vendita non superiore a duecentocinquanta metri quadrati, in deroga alle disposizioni e ai criteri della programmazione regionale. Gli esercizi polifunzionali, mediante apposita convenzione stipulata con il comune, devono garantire orari settimanali e periodi di apertura concordati. Nei suddetti centri, i comuni possono concedere a titolo gratuito e per un periodo convenuto l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali. Per la durata del rapporto convenzionale agli esercizi polifunzionali è fatto divieto di trasferire la sede dell'attività in zone diverse da quelle in cui gli stessi risultano insediati. Nell'ipotesi in cui l'ambito territoriale localizzato sia già servito da un'attività commerciale o da un'attività di somministrazione è ammissibile la riqualificazione delle stesse tramite la conversione del titolo autorizzatorio o abilitativo esistente in autorizzazione all'apertura di un esercizio polifunzionale. Il comune è tenuto a trasmettere alla direzione attività produttive, servizio sviluppo del commercio della giunta regionale copia del provvedimento di autorizzazione.

35. (*Vendita all'ingrosso*). Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, può essere esercitato, previa verifica, a cura dei competenti uffici comunali, dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente.

36. (*Vendita all'ingrosso*). È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio e dei settori alimentari e non alimentari. Il divieto di cui al presente comma non si applica per la vendita dei seguenti prodotti non alimentari:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per l'edilizia;
- l) legnami.

Il divieto non si applica per la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale di cui alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 7 (disposizione per la diffusione del commercio equo e solidale in Abruzzo).

37. (*Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita*). Le strutture degli esercizi delle grandi e delle medie superfici di vendita di cui al comma 3, lettere e) ed f) devono rispondere a condizioni di compatibilità con le norme urbanistiche che regolano l'insediabilità sul territorio, secondo i parametri e gli standards di cui ai commi successivi. Per le aree di nuovi insediamenti è d'obbligo la specifica destinazione d'uso.

38. (*Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita*). Per nuovi insediamenti commerciali si applicano i seguenti parametri urbanistici:

- a) rapporto di copertura del lotto inferiore al quaranta per cento;
- b) distanze minime dai confini: dieci metri lineari da confini con aree private e comunque non inferiori all'altezza del fronte del manufatto, salve le maggiori distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali;
- c) altezza manufatti secondo le realtà dei luoghi e dei manufatti presenti nel contesto;
- d) superficie dei parcheggi riferita ai parcheggi di specifica pertinenza con esclusione di quelli di servizio alla struttura, carico e scarico merci, personale dipendente e per quelli a destinazione pubblica previsti da atti convenzionali con l'amministrazione:

1. due metri quadrati di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le grandi superfici di vendita;

2. un metro quadrato di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le medie superfici;

e) superficie di verde o comunque permeabile secondo le convenzioni con l'amministrazione locale;

f) accessi alla viabilità principale lontani da incroci e da punti nevralgici della viabilità nel rispetto delle norme del codice della strada e del piano urbano del traffico ove esistente;

g) accessi e uscite veicolari dalle aree di parcheggio aventi lunghezza, prima dello sbocco su strade di primaria importanza, non inferiori a quindici metri per ogni sessanta posti auto ricavati dalla superficie del parcheggio diviso per quattordici metri quadrati per auto;

h) gli accessi di cui al punto g) devono avere una lunghezza pari al doppio di quella delle uscite.

39. (*Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita*). Gli standards e i parametri di cui ai commi 37 e 38 si applicano a tutti gli insediamenti commerciali delle grandi e medie superfici di vendita. I comuni hanno l'obbligo di recepirli nei propri strumenti urbanistici nell'ambito dei quali devono prevedere la contestualità dei procedimenti di rilascio del permesso a costruire inerente l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione

amministrativa ovvero del titolo abilitativo all'apertura di una grande o media superficie di vendita. L'obbligatoria contestualità di cui al presente comma è assicurata dai comuni conferendo i due procedimenti allo sportello unico per le attività produttive, che deve essere istituito entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per i contenitori esistenti aventi specifica destinazione d'uso commerciale dall'origine è necessaria la conferma della destinazione d'uso stessa da parte dei comuni sulla base del rispetto dei parametri di cui alle presenti disposizioni. Per gli insediamenti commerciali derivanti da riutilizzo di contenitori aventi altra destinazione, oltre al rispetto delle norme urbanistiche, si applicano gli standards e i parametri di cui ai precedenti commi.

40. (*Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita*). Il rispetto dei criteri di localizzazione di cui al comma 46 e dei parametri di insediabilità di cui ai commi da 37 a 43, sono condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

41. (*Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita*). È fatta salva la riutilizzazione di contenitori nei quali sia cessata, per trasferimento o per chiusura di esercizi preesistenti l'attività di commercio, anche in deroga ai criteri di cui ai commi da 37 a 43, qualora non vi siano variazioni dimensionali in aumento della superficie di vendita da accertare da parte del comune.

42. (*Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita*). Per le medie superfici di vendita fino a quattrocento metri quadrati, ricadenti all'interno dei centri urbani, non si applicano i parametri di cui ai commi da 37 a 43.

43. (*Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita*). Non si applicano i parametri urbanistici nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti per le superfici fino a 600 mq di area di vendita.

44. (*Vendita di farmaci*). Gli esercizi commerciali di cui al comma 3, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *l*) possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione come previsto all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248. La superficie minima destinata alle attività di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248 deve essere:

a) non inferiore a mq 40 per gli esercizi di cui alla lettera *d*) del comma 3 della presente legge;

b) non inferiore a mq 80 per gli esercizi di cui alla lettera *e*) del comma 3 della presente legge;

c) non inferiore a mq 120 per gli esercizi di cui alle lettere *f*) e *g*) del comma 3 della presente legge.

Nell'ambito dei predetti servizi commerciali, l'apposito reparto di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 agosto 2006, n. 248 deve avere superficie non inferiore a 50 mq e deve essere strutturato in modo da consentire al farmacista un adeguato svolgimento dell'attività professionale.

45. (*Esercizi di vicinato*). I parametri urbanistici di cui ai commi da 37 a 43 della presente legge non si applicano agli esercizi di vicinato.

46. (*Localizzazione degli esercizi commerciali delle medie e grandi superfici di vendita nell'ambito delle diverse zone del territorio comunale*). I comuni nella predisposizione degli indirizzi programmatici e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici, di cui ai commi da 37 a 43, individuano le zone del proprio territorio, ed eventualmente le aree da destinare agli insediamenti commerciali delle medie e delle grandi superfici di vendita sottoponendo le previsioni alle procedure in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di cui alla direttiva comunitaria 01/42/CE così come recepita nella parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale). Il solo adeguamento dei parametri e standards urbanistici di cui ai commi da 37 a 43 con contestuale conferma delle previsioni di piano, in ordine alle destinazioni d'uso di carattere commerciale, non comporta necessità di variante allo strumento urbanistico generale. In tal caso il recepimento di cui ai commi da 37 a 43 e del presente comma è soddisfatto, da parte dei comuni, con l'adozione di un atto deliberativo da parte dell'organo comunale competente e le normative degli strumenti urbanistici comunali, ancorché vigenti, si intendono modificate senza ulteriori provvedimenti.

47. (*Razionalizzazione della rete distributiva*). Al fine di assicurare un processo di riqualificazione e di ristrutturazione della rete distributiva esistente è consentita l'apertura di grandi superfici di vendita per il settore alimentare o miste in ciascuna delle sette aree QRR derivanti dall'accorpamento di esercizi di cui al comma 3, lettere *d*), *e*) ed *f*) secondo i parametri di cui ai commi da 37 a 43 e i criteri di cui ai commi 52 a 56. Per garantire altresì un equilibrato rapporto fra le diverse tipologie distributive è consentita l'apertura di medie superfici di vendita come nuove autorizzazioni, come ampliamenti degli esistenti, come accorpamento di esercizi di vicinato e delle medie superfici di vendita in numero non inferiore a quattro.

48. (*Razionalizzazione della rete distributiva*). È consentita l'apertura di grandi superfici di vendita senza la presenza dei settori alimentare o misto così come definite dal comma 3, lettere *g*), *h*), *i*), *j*) nelle aree QRR, a condizione che gli insediamenti siano previsti negli strumenti urbanistici dei comuni. Le aperture delle grandi superfici di vendita di cui al presente comma sono consentite a condizione che il nuovo esercizio commerciale sia servito da un sistema viabilistico di livello superiore o autostradale o struttura ferroviaria, e che si perfezioni un «accordo di programma» tra il soggetto richiedente l'autorizzazione e il comune competente al rilascio. Il contingente disponibile per tali insediamenti a livello regionale è stabilito in mq 100.000. La superficie massima di vendita consentita per ogni singolo esercizio è di 10.000 mq, che può essere elevata a 18.000 mq nei casi in cui il 90% della superficie di vendita sia relativa ad una o più delle seguenti categorie: autoveicoli, motoveicoli, nautica, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili, giardinaggio. In tal caso il rimanente 10% è utilizzabile soltanto per altre categorie del settore non alimentare.

49. (*Razionalizzazione della rete distributiva*). Le richieste di autorizzazione di cui ai commi precedenti devono essere presentate soltanto dopo il recepimento, da parte dei comuni, delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 43 e al comma 46.

50. (*Razionalizzazione della rete distributiva*). Non sono consentiti insediamenti di grandi superfici di vendita in deroga ai contenuti della presente legge. Non sono consentiti insediamenti di esercizi commerciali per la vendita al dettaglio nelle aree destinate ad insediamenti artigianali ed industriali. In tali aree è comunque consentita la vendita al dettaglio dei prodotti realizzati dalle aziende artigianali ed industriali ivi insediate.

51. (*Razionalizzazione della rete distributiva*). I comuni nel cui territorio insistono tre o più esercizi commerciali di grande superficie di vendita che ai sensi del comma 3, lettera *k*) possono essere definiti «parco commerciale» riconoscono, su richiesta dei titolari degli stessi, e a seguito di opportuni accertamenti, tale tipologia e ne danno comunicazione alla giunta regionale.

52. (*Accorpamento di esercizi esistenti per l'apertura di grandi superfici di vendita*). Al fine di procedere ad un equilibrato processo di razionalizzazione nel rapporto tra i nuovi insediamenti delle grandi superfici di vendita e il processo di ristrutturazione degli esercizi di vicinato e delle medie superfici di vendita esistenti è consentito l'accorpamento di esercizi già autorizzati, anche se ubicati in comuni diversi da quello interessato all'insediamento, comunque ricadenti nella stessa area programmatica (QRR). L'accorpamento è consentito tra esercizi delle tipologie di cui al comma 3, lettere *d*), *e*) ed *f*) e per i centri interessati da fenomeni di marginalità economica e da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi di cui al comma 16, lettera *c*), possono concorrere all'accorpamento, per insediamento in altro comune, soltanto gli esercizi di vicinato. Il numero degli esercizi da accorpamento non può essere inferiore a sedici e la superficie di vendita è rappresentata dalla somma delle superfici degli esercizi che concorrono all'accorpamento. La dimensione massima della superficie totale di vendita derivante da accorpamento non può superare i diecimila metri quadrati. Il richiedente l'accorpamento si impegna al reimpiego del personale dipendente degli esercizi che concorrono all'accorpamento.

53. (*Accorpamento di esercizi esistenti per l'apertura di grandi superfici di vendita*). I nuovi insediamenti delle grandi superfici di vendita possono essere realizzati soltanto se il comune, nei propri strumenti urbanistici, ha individuato la zona ad essi destinata.

54. (*Accorpamento di esercizi esistenti per l'apertura di grandi superfici di vendita*). Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è consentito, ad almeno sedici esercenti l'attività di commercio al dettaglio a posto fisso, titolari, da almeno tre anni, di esercizi delle tipologie di cui al comma 3, lettere *d*, *e* ed *f*, operanti nello stesso territorio comunale, di associarsi tra di loro per l'apertura, con una unica autorizzazione di un punto vendita avente una superficie massima di ottomila metri quadrati, con la contestuale cessazione degli esercizi originari. Nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti è consentito ad almeno otto esercenti l'attività di commercio al dettaglio a posto fisso, titolari, da almeno tre anni, di esercizi delle tipologie di cui al comma 3, lettere *d*, *e* ed *f* operanti nello stesso territorio comunale di associarsi tra di loro per l'apertura con una unica autorizzazione di un punto vendita avente una superficie massima di quattromila metri quadrati, con la contestuale cessazione degli esercizi originari.

55. (*Condizioni per l'accorpamento degli esercizi costituenti una nuova grande superficie di vendita*). L'accorpamento deve essere sottoposto all'esame della conferenza di servizi di cui ai commi da 24 a 28 nel caso in cui si vada a realizzare o a trasferire una grande superficie di vendita di cui al comma 3, lettera *f*. In tal caso alla conferenza di servizi partecipano anche i comuni da cui provengono le autorizzazioni che si accorpano. Nell'accorpamento, l'esercizio risultante può ubicarsi in uno qualsiasi dei comuni dell'area da cui provengono gli esercizi componenti l'accorpamento, prescindendo dalla dimensione demografica ma comunque nel rispetto delle condizioni di insediabilità urbanistica e nelle zone di cui al comma 46. Nell'accorpamento possono concorrere soltanto esercizi attivi da almeno tre anni e funzionanti alla data di presentazione della domanda di accorpamento. In caso di cessione dell'attività commerciale e della relativa autorizzazione amministrativa da utilizzare ai fini dell'accorpamento il soggetto cedente e i suoi familiari fino al secondo grado di parentela devono impegnarsi, sotto la propria responsabilità, contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, a non attivare per almeno tre anni un nuovo esercizio commerciale, della stessa tipologia merceologica, pena la revoca di tutti i titoli autorizzatori posseduti, prevista al comma 139, lettera *e*. Tale limitazione non si applica ai titolari di esercizi ubicati nei centri interessati da fenomeni di marginalità economica e da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi di cui al comma 16, lettera *c*).

56. (*Condizioni per l'accorpamento degli esercizi costituenti una nuova grande superficie di vendita*). Per concedere la nuova autorizzazione è condizione necessaria la revoca delle autorizzazioni degli esercizi che concorrono all'accorpamento. Soltanto per le medie e grandi superfici di vendita che concorrono all'accorpamento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del personale dipendente di tali esercizi, la revoca può avvenire in concomitanza con l'inizio dell'attività del nuovo esercizio della grande superficie di vendita.

57. (*Accorpamento di esercizi di vicinato e delle medie superfici esistenti per l'apertura di una media superficie di vendita*). Sono consentiti accorpamenti nell'ambito dello stesso comune e dei comuni limitrofi tra esercizi di vicinato e delle medie superfici di vendita, per l'apertura di una media superficie di vendita. Gli esercizi che concorrono all'accorpamento devono essere almeno quattro ed il nuovo esercizio deve rispettare i parametri e gli standards previsti nei commi da 37 a 43 e al comma 46. Nell'accorpamento possono concorrere soltanto esercizi attivi da almeno tre anni e funzionanti alla data di presentazione della domanda di accorpamento.

58. (*Compiti dei comuni*). I comuni, entro centottanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge:

a) recepiscono le disposizioni regionali nel proprio strumento urbanistico individuando le zone del proprio territorio ed i criteri di localizzazione di cui ai commi da 37 a 43 e al comma 46, individuando eventualmente anche le aree da destinare agli insediamenti delle medie e delle grandi superfici di vendita;

b) stabiliscono una ripartizione del territorio comunale che individui gli eventuali centri minori o frazioni, le periferie ed il centro storico per il quale, ai sensi di quanto disposto dai commi da 67 a 74 possono prevedere uno specifico piano che fissi principi e criteri per l'insediamento delle grandi e medie superfici di vendita e degli esercizi di vicinato;

c) adottano i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi superfici di vendita, sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedendo in particolare la contestualità di cui al comma 39, sentite le organizzazioni provinciali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei

consumatori, degli imprenditori del commercio e delle organizzazioni sindacali del settore, fissando le norme sul procedimento per l'esame delle domande relative alle medie superfici di vendita, il termine entro il quale le domande si possono ritenere accolte anche se non esaminate nonché ogni ulteriore criterio per garantire la massima trasparenza nella definizione delle procedure medesime.

59. (*Compiti dei comuni*). I comuni, al fine di garantire piena trasparenza sull'attuazione delle procedure connesse all'avvio delle attività commerciali, assicurano una puntuale e sollecita verifica dei requisiti degli operatori e dei locali da adibire all'attività commerciale organizzando anche appositi ruoli degli esercizi attivi.

60. (*Procedure per l'esame delle domande per nuove aperture di grandi superfici di vendita*). L'esame e l'istruttoria delle domande di cui ai commi da 24 a 28 vengono effettuate dai comuni interessati con cadenza semestrale. Le date di riferimento di ogni semestre per procedere all'esame delle domande relative alle nuove aperture di grandi superfici di vendita sono fissate:

a) al 31 maggio e al 30 novembre di ogni anno come date ultime utili per la presentazione della domanda al comune;

b) al 31 luglio e al 31 gennaio di ogni anno come date entro le quali i comuni che hanno in corso d'esame le pratiche devono indire la conferenza di servizi.

61. (*Procedure per l'esame delle domande per nuove aperture di grandi superfici di vendita*). Contestualmente all'indizione della conferenza di servizi il comune trasmette alla provincia ed alla giunta regionale direzione attività produttive, servizio sviluppo del commercio tutta la documentazione prodotta dal richiedente unitamente alla dichiarazione dello stesso comune attestante il recepimento delle disposizioni regionali di cui alla presente legge, il rispetto e la conformità alle norme urbanistiche e l'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni in materia di beni ambientali, valutazione d'impatto ambientale e di valutazione di incidenza se dovuti, in base alla normativa vigente in materia (decreto legislativo n. 42/2004, direttiva comunitaria 97/11/CE, normativa nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale e direttive comunitarie n. 79/409/CE e 92/43/CE sulla valutazione di incidenza) nonché ai parametri di insediabilità e di localizzabilità e alla dichiarazione che il comune, nella fase di istruttoria, ha verificato in senso positivo o negativo:

a) la compatibilità del tipo di insediamento con la destinazione dell'area e della destinazione d'uso dei manufatti per attività commerciale al dettaglio che deve essere riscontrata sulla base delle norme del proprio strumento urbanistico aggiornato in base alla presente legge;

b) le dotazioni pertinenziali secondo le previsioni di cui al comma 38, lettere *d*) ed *e*);

c) gli accessi veicolari per i quali è necessario limitare al minimo interferenze con situazioni di traffico che già denunciano stati di congestione o strozzature sulle infrastrutture primarie di comunicazione.

62. (*Procedure per l'esame delle domande per nuove aperture di grandi superfici di vendita*). Il termine ultimo utile perché la conferenza di servizi esprima il proprio parere è di novanta giorni dalla data della prima convocazione. Alla conferenza di servizi oltre al comune interessato ed alla provincia competente per territorio partecipa la Regione con proprio rappresentante avente qualifica non inferiore alla categoria D e specificatamente individuato dal dirigente del servizio sviluppo del commercio. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio provinciali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino di utenza riguardi anche parte di territorio di altra Regione confinante, il comune titolare dell'istruttoria ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

63. (*Procedure di esame delle domande per i trasferimenti delle grandi superfici di vendita*). Per il trasferimento di sede di una grande superficie di vendita di cui al comma 3, lettera *f*) che può comunque effettuarsi soltanto all'interno del territorio comunale è richiesta la stessa documentazione e sono previste le stesse procedure di cui ai commi da 24 a 28 e da 60 a 62 ad eccezione delle scadenze semestrali di cui al comma 60.

64. (Priorità per domande concorrenti). In caso di domande concorrenti per aperture di nuovi esercizi delle medie e delle grandi superfici di vendita i comuni per il rilascio della prescritta autorizzazione determinano la priorità sulla base dei seguenti parametri:

a) data di presentazione della domanda presso il comune purché completa di ogni documentazione necessaria per il perfezionamento del procedimento;

b) maggiori dotazioni patrimoniali rispetto alle misure minime e le previsioni di cui al comma 38, lettera d) ed e);

c) impegno al reimpiego del personale dipendente già addetto agli esercizi qualora la nuova autorizzazione consegua ad una procedura di accorpamento di esercizi commerciali già esistenti.

65. (Rilascio dell'autorizzazione). L'esame della richiesta di autorizzazione in seno alla conferenza di servizi deve essere concluso entro il termine prescritto dal comma 62. Acquisito il parere della conferenza di servizi, il comune rilascia l'autorizzazione o comunica il diniego motivato, all'interessato, entro i trenta giorni successivi alla data di acquisizione del parere stesso. L'autorizzazione indica:

a) la titolarità del provvedimento;

b) l'ubicazione specifica dell'esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;

c) per i centri commerciali la superficie di vendita complessiva con articolazione per tipologie dimensionali e numero dei relativi esercizi;

d) la superficie dei parcheggi.

66. (Validità temporale). Gli esercizi commerciali delle medie superfici di vendita di cui al comma 3, lettera e) soggetti ad autorizzazione amministrativa devono essere attivati entro dodici mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Gli esercizi commerciali delle grandi superfici di vendita di cui al comma 3, lettera f) devono essere attivati entro ventiquattro mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Nei casi di comprovata necessità, per i ritardi comunque non imputabili al richiedente, il comune può concedere proroghe la cui durata complessiva non può essere superiore a dodici mesi per le medie superfici di vendita e a ventiquattro mesi per le grandi superfici di vendita. La richiesta di proroga deve essere presentata al comune ove ubicato l'esercizio autorizzato entro i termini prescritti dal presente comma. In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, l'autorità del comune dichiara la decadenza dell'atto autorizzatorio.

67. (Disposizioni per i centri storici e centri urbani). I comuni possono dotarsi di uno specifico strumento di pianificazione delle attività commerciali per le zone del centro storico o parte di esso, al fine di valorizzare la funzione commerciale, riqualificandone le finalità primarie di strumento di aggregazione sociale. Lo strumento di pianificazione di cui ai commi da 67 a 69, previa ricognizione delle funzioni delle attività economiche e la valutazione della situazione di viabilità, di impatto sulla mobilità e, in generale di impatto ambientale, stabilisce i criteri ed i parametri per lo svolgimento delle attività commerciali che devono contenere almeno una delle seguenti condizioni:

a) escludere o incentivare aggregazioni di esercizi, ampliamenti o trasferimenti in particolari luoghi e contenitori;

b) fissare anche specifiche merceologie da escludere o incentivare per le nuove aperture;

c) prevedere deroghe particolari di natura urbanistica al fine di rendere disponibili alle specifiche attività commerciali locali non rispondenti ai normali parametri e standards previsti, ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza.

68. (Disposizioni per i centri storici e centri urbani). I comuni, al fine di salvaguardare e valorizzare i centri storici e i centri urbani, esposti a processi di rarefazione delle attività economiche e di decremento dei residenti, possono predisporre specifici piani per il recupero e la riqualificazione di tali contesti, prevedendo la realizzazione di centri commerciali naturali, promossi attraverso l'associazionismo tra operatori privati con la partecipazione e il coordinamento di enti ed istituzioni pubbliche. I comuni possono, altresì, prevedere all'interno del centro storico o parte di esso l'insediamento di esercizi polifunzionali nel rispetto dei parametri stabiliti dal comma 34.

69. (Disposizioni per i centri storici e centri urbani). La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e al fine di favorire la razionale evoluzione e sviluppo della rete distributiva, predispone specifici strumenti di sostegno e di promozione degli interventi finalizzati alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle attività commerciali nell'ambito dei centri storici e urbani.

70. (Comuni montani). Ai fini della presente legge si intendono montani i comuni il cui territorio sia compreso tutto o in parte nell'ambito di una Comunità montana ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 (nuove norme per lo sviluppo delle zone montane).

71. (Centri di assistenza tecnica). La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento dell'apparato distributivo. L'attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese, di seguito denominati CAT costituiti anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria, a carattere nazionale, più rappresentative a livello provinciale, anche in collaborazione con le Camere di commercio, ed altri enti pubblici. I centri svolgono, a favore delle attività imprenditoriali e degli stessi imprenditori commerciali, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, di gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità, ed altre materie eventualmente previste dagli statuti. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri autorizzati allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti, anche in relazione all'attivazione degli sportelli unici per le imprese. Esse stipulano apposite convenzioni con detti centri, ai quali possono delegare lo svolgimento di funzioni pubbliche.

72. (Procedimento di riconoscimento ed autorizzazione). La giunta regionale riconosce ed autorizza con apposito provvedimento a seguito di bando pubblico, predisposto ogni tre anni, i centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali. Possono presentare domanda di riconoscimento ed autorizzazione i CAT di cui al comma 71, in possesso dei seguenti requisiti:

a) statuto dal quale risulti lo svolgimento di attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione, senza discriminazioni, in relazione alla partecipazione o meno delle stesse ad organizzazioni di categoria;

b) disponibilità di almeno una sede stabile, in ambito provinciale adeguatamente attrezzata;

c) struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione;

d) svolgimento di attività di assistenza tecnica da almeno tre anni in forma continuativa;

e) instaurazione di almeno cinquanta rapporti di assistenza tecnica con le aziende.

f) ulteriori requisiti potranno essere richiesti con il bando approvato dalla giunta regionale.

73. (Procedimento di riconoscimento ed autorizzazione). La giunta regionale può revocare il riconoscimento e l'autorizzazione di cui al comma 72 qualora, a seguito di accertamenti, risulti che sia venuto meno anche uno solo dei requisiti previsti dal medesimo comma. Restano validi i riconoscimenti e le autorizzazioni dei centri di assistenza tecnica (CAT) effettuati dalla giunta regionale in base alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 62 (indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

74. (Corsi di formazione professionale). La giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalla direzione politiche del lavoro, provvede all'istituzione di corsi di formazione professionale per il commercio relativamente al settore merceologico alimentare, ai fini dell'accesso all'esercizio delle attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Nell'ambito della programmazione dei corsi di cui al presente comma possono essere previsti anche percorsi formativi per l'esercizio di vendita di prodotti non alimentari. Nell'ambito dei programmi di formazione possono essere, altresì, previsti percorsi di riqualificazione ed aggiornamento per titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale al minuto e all'ingrosso e della somministrazione di alimenti e bevande. Sono soggetti idonei ad effettuare i corsi di formazione i centri provinciali di formazione professionale, i CAT riconosciuti ai sensi dei commi 72 e 73 e gli enti di formazione accreditati presso la Regione.

75. (Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni). La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi

è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al presente comma.

76. (*Apparecchi automatici*). La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, ove l'apparecchio automatico venga installato su aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o fuori dai locali è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

77. (*Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione*). La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotto o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella comunicazione di cui al presente comma deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore merceologico. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Alle vendite di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante: (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

78. (*Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori*). La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore merceologico. Il soggetto di cui al presente comma, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10. L'impresa di cui al presente comma rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dai commi da 6 a 10. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo, e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente comma. Alle vendite di cui al presente comma si applica altresì la disposizione del comma 77.

79. (*Definizione di vendita straordinaria*). Sono considerate vendite straordinarie le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali effettuate dall'esercente al dettaglio per offrire agli acquirenti occasioni di maggior favore con sconti e ribassi rispetto ai prezzi ordinari di vendita. Le modalità di svolgimento e la pubblicità di tali forme di vendita sono disciplinate dai commi da 75 a 85.

80. (*Le vendite di liquidazione*). Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al dettaglio per esitare le proprie merci a seguito di cessazione definitiva dell'attività commerciale, cessazione di locazione, di durata almeno annuale, di azienda o ramo di azienda, cessione dell'azienda o ramo dell'azienda, trasferimento di locali, trasformazione o rinnovo locali. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno per una sola volta e per la durata massima di sei settimane. Per effettuare la vendita di liquidazione l'interessato deve darne comunicazione unica, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, al comune almeno sette giorni prima dell'inizio, con lettera raccomandata, fax, e-mail indicando l'ubicazione dei locali e il motivo della liquidazione, le merci poste in liquidazione con l'indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di liquidazione. Nei casi di rinnovo o di trasformazione dei locali, intendendosi per tali la ristrutturazione, la modifica di cubatura o il rinnovo delle attrezzature, l'esercente deve indicare il periodo in cui resterà chiuso successivamente alla liquidazione che comunque non può essere inferiore a dieci giorni. Dall'inizio della vendita di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio merce del genere di quella venduta in liquidazione anche se la stessa è stata acquistata o concessa ad altro titolo anche in conto deposito. È fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando. È vietato effettuare vendite di liquidazione per rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti il Natale. È vietata l'effettuazione di vendite con il sistema del pubblico incanto.

81. (*Le vendite di fine stagione*). Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le forme di vendita che riguardano prodotti stagionali o articoli di moda che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo dalla fine della stagione pena il notevole deprezzamento. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno della durata massima complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo. I periodi saranno determinati dalle Camere di commercio, in sede di conferenza di servizio convocata dalla direzione attività produttive, entro il 30 novembre di ogni anno, alla quale partecipano le organizzazioni di categoria dei commercianti e le associazioni dei consumatori provinciali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'ANCI regionale. Per l'effettuazione di tali vendite è necessario dare preventiva comunicazione, sette giorni prima dell'inizio delle vendite medesime, con lettera raccomandata, fax, e-mail al comune in cui è ubicato l'esercizio indicando l'inizio, la fine nonché gli sconti praticati sui prezzi normali di vendita che devono comunque essere esposti. È fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando con la relativa durata.

82. (*Le vendite promozionali*). Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita. L'operatore che pone in vendita prodotti aventi stagionalità non può effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione. È fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sulle merci oggetto della promozione e con l'indicazione, oltre al prezzo di vendita originario e alla percentuale di sconto, anche del prezzo di vendita realmente praticato, cioè scontato. In ciascun anno solare l'operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali. L'offerta di vendita dei prodotti non può superare la misura del 20% delle referenze presenti nel punto vendita.

83. (*Disposizioni comuni alle vendite straordinarie*). Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere indicate in modo inequivocabile per distinguerle da quelle poste in vendita al prezzo ordinario. Le asserzioni pubblicitarie delle vendite straordinarie devono essere presentate in modo non ingannevole, esplicitando:

- a) l'indicazione del periodo ed il tipo di vendita ai sensi dei commi da 80 a 82;
- b) gli sconti o i ribassi praticati nonché la qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti merceologici posti in vendita straordinaria;

c) gli sconti praticati, il prezzo originario ed il prezzo finale per tutti i prodotti posti in vendita straordinaria fatte salve le vendite giudiziarie; nella vendita o nella pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

84. (*Disposizioni comuni alle vendite straordinarie*). Sono fatte salve le vendite straordinarie già attivate alla data di pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

85. (*Pubblicità dei prezzi*). I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del secondo periodo del presente comma. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

86. (*Osservatorio: istituzione*). È istituito presso la direzione attività produttive della giunta regionale l'osservatorio regionale del sistema distributivo. L'osservatorio di cui al presente comma rimane in carica per la durata della legislatura, è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è così composto:

a) l'assessore preposto alle attività produttive o suo delegato con funzione di presidente;

b) il presidente della IV commissione consiliare o suo delegato;

c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dell'Unioncamere;

d) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei consumatori;

e) quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza della grande distribuzione;

g) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

h) tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza degli enti locali (ANCI, UPI, UNCEM);

i) il dirigente del servizio sviluppo del commercio o suo delegato;

j) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del CRESA.

87. (*Osservatorio: istituzione*). Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del servizio sviluppo del commercio della giunta regionale. Per i membri di cui al comma 86, lettere c), d), e) ed f) la designazione spetta alle istituzioni o associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale. La partecipazione al tavolo è gratuita e le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni, enti ed associazioni che designano i propri rappresentanti.

88. (*Osservatorio: istituzione*). Il parere della Regione è vincolante ai fini di eventuali determinazioni da assumere.

89. (*Compiti*). L'osservatorio regionale, in raccordo con le funzioni di coordinamento svolte dall'osservatorio nazionale di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998, avvalendosi delle quattro Camere di commercio abruzzesi delegate con legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 «Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)» provvede a monitorare nel proprio ambito provinciale il sistema distributivo, assicurare la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio permanente della rete distributiva regionale finalizzato a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni necessarie di fonti pubbliche e private utili alla programmazione regionale del settore e per la valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia. All'interno

dell'osservatorio le funzioni di coordinamento dell'azione di monitoraggio delegato alle Camere di commercio e di gestione del sistema di monitoraggio vengono svolte da una struttura tecnico-operativa composta da quattro membri in rappresentanza delle Camere di commercio, un rappresentante del CRESA ed un rappresentante del servizio sviluppo del commercio della giunta regionale. La partecipazione alla predetta struttura tecnico-operativa è gratuita e le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Le funzioni di raccolta dati vengono espletate attraverso la modulistica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998, mentre la funzione di monitoraggio viene svolta attraverso un rapporto annuale sullo stato della rete distributiva. L'osservatorio promuove ricerche, eventi e pubblicazioni sul sistema distributivo regionale.

90. (*Somministrazione di alimenti e bevande: tipologia dell'attività*). Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 3 sono costituiti da un'unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) intestate alla stessa persona fisica o giuridica, relative ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia unica di cui al presente comma. Gli atti amministrativi rilasciati dall'autorità del comune sono formulati riportando obbligatoriamente la dicitura «Somministrazione di alimenti e bevande».

91. (*Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*). Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni:

a) trattoria, ristorante, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;

b) esercizi con cucina tipica abruzzese: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

c) self service, tavole calde, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;

d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto «pizza»;

e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;

g) bar gelateria, bar pasticceria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere prodotti in proprio;

h) birrerie, wine bar, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) piano bar, disco-bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

j) sale da ballo, discoteche, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

k) impianti sportivi e stabilimenti balneari con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Le denominazioni di cui al presente comma hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

92. (*Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*). Il titolare del provvedimento di cui al comma 90 è tenuto a comunicare al comune, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento così come individuata al comma 91. Qualora l'esercente svolga più attività è tenuto a comunicare all'autorità del comune le diverse denominazioni assunte ai sensi del comma 91. Gli esercenti già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a trasmettere all'autorità del comune entro i successivi sessanta giorni la comunicazione prevista dal presente comma.

93. (*Programmazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande: finalità*). La programmazione regionale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa comunitaria e di quella statale in materia di tutela della concorrenza, persegue le seguenti finalità:

a) sviluppare ed innovare la rete degli esercizi pubblici, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro;

b) tutelare la salute, la sicurezza dei consumatori, la trasparenza e la qualità del mercato;

c) garantire la libera concorrenza e la libertà d'impresa, nonché la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;

d) salvaguardare e riqualificare la rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e rurali, nelle aree di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale e nei centri urbani minori, nonché promuovere e sviluppare le produzioni tipiche locali e l'enogastronomia;

e) garantire la compatibilità dell'impatto territoriale dell'inseadimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori quali la valutazione della situazione di viabilità, di impatto sulla mobilità e in generale di impatto ambientale e di inquinamento acustico;

f) tutelare e salvaguardare i locali storici.

94. (*Programmazione regionale per il rilascio delle autorizzazioni, da parte dei comuni*). Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 93 la programmazione della rete di esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e del rilascio delle nuove autorizzazioni si espleta sulla base degli indirizzi che ogni comune definisce, in base ai criteri di programmazione di cui ai commi da 95 a 97. Nell'ambito di uno stesso territorio comunale, il competente ente territoriale può fissare indirizzi diversi tra loro qualora coesistano realtà economiche, sociali e territoriali diversificate. I comuni emanano entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge i criteri di programmazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni. Le autorizzazioni di cui ai commi da 99 a 101 possono essere rilasciate soltanto dopo l'emanazione dei criteri comunali di programmazione. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti calcolato sulla base dell'ultimo censimento effettuato nonché a tutte le frazioni comunali, purché distinte dal centro urbano, aventi una popolazione residente inferiore a 2.000 abitanti calcolati sulla base dell'ultimo censimento effettuato.

95. (*Criteri di programmazione*). I comuni, ai fini della elaborazione dei propri criteri di programmazione, tengono in considerazione alcuni dei seguenti elementi:

a) sviluppo demografico, economico e sociale della popolazione residente e fluttuante;

b) abitudini di consumo extradomestico;

c) caratteristiche e vocazioni del territorio in relazione alla sua collocazione costiera, collinare o montana;

d) potenzialità turistiche;

e) impatto sulla mobilità;

f) vicinanza a centri più popolati ed offerta complessiva presente nell'area, compresa quella relativa ad attività non soggette ad autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande;

g) destinazione urbanistica delle singole zone individuate nei piani;

h) presenza di progetti di valorizzazione turistica e commerciale;

i) previsione dell'inseadimento di medie e grandi superfici di vendita;

j) previsione di recupero di aree e di edifici di particolare pregio naturalistico ed architettonico.

96. (*Criteri di programmazione*). La programmazione comunale persegue i seguenti obiettivi:

a) l'evoluzione e l'innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed in particolare la promozione:

1) della qualità del lavoro;

2) della formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;

3) della trasparenza e della qualità del mercato, della libera concorrenza e la libertà d'impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni dei prezzi e la maggiore efficienza ed efficacia del sistema;

b) la tutela dei consumatori, in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;

c) la valorizzazione della attività di somministrazione al fine di favorire la loro redditività, di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;

d) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche al fine di favorire l'equilibrio tra domanda ed offerta e consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;

e) favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore con particolare riguardo all'adeguatezza della rete e all'integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto sociale ed ambientale;

f) salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico, ambientale e paesaggistico attraverso la presenza di attività di somministrazione adeguate;

g) salvaguardare e riqualificare la rete delle zone meno densamente popolate che a volte manifestano fenomeni di spopolamento, in particolare nei comuni montani di cui al comma 70 e nei centri storici e urbani esposti a processi di rarefazione delle attività economiche e di decremento dei residenti.

97. (*Criteri di programmazione*). In considerazione degli obiettivi di programmazione e dei parametri da assumersi come riferimento, la programmazione comunale si attua attraverso la definizione di obiettivi da raggiungere. Va quindi escluso l'utilizzo di «contingenti di superficie» e l'individuazione di «distanze minime» fra gli esercizi mentre si individuano parametri numerici differenziati per aree o zone del territorio comunale. Sulla base di analisi specifiche, il piano per lo sviluppo della rete di somministrazione di alimenti e bevande prevede la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni (o DIA) senza condizioni ulteriori, rispetto a quelle, che devono sempre sussistere, della conformità alle norme urbanistiche ed igienico sanitarie. È fatta salva la possibilità di adottare varianti ai criteri di cui al comma 95, nel periodo della loro efficacia, qualora si verificano fatti e circostanze nuove o impreviste che comportino la necessità di operare una revisione della programmazione.

98. (*Attività escluse dalla programmazione comunale*). Non sono soggette alla programmazione comunale di cui ai commi da 95 a 97 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, centri fieristici, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte, Internet point, caffè letterario e lounge bar future casinò (spazio bar con sala da gioco, ossia con slot machine e macchine a premi) grandi superfici di vendita non alimentari o esercizi specializzati che ricomprendono anche la somministrazione di alimenti e bevande. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;

c) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34;

d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

f) al domicilio del consumatore;

g) senza fini di lucro e con accesso inibito alla generalità dei consumatori, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

h) negli alberghi e strutture turistico-ricettive.

Le attività di cui al presente comma sono soggette a denuncia di inizio di attività (DIA), come previsto dai commi da 104 a 107 da formalizzare al comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della denuncia.

99. (Autorizzazione). L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e al rispetto dei criteri comunali di cui al penultimo periodo del comma 94 e di cui ai commi da 95 a 97, nonché:

a) alla disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;

b) all'indicazione, in caso di società, dell'eventuale preposto all'esercizio;

c) all'autorizzazione sanitaria e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;

d) all'accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).

100. (Autorizzazione). L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi, inquinamento acustico.

101. (Autorizzazione). L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità limitatamente ai locali in essa indicati. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'autorità comunale ne comunica gli estremi al prefetto, al questore, alle competenti aziende sanitarie e Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), nonché alla direzione attività produttive della giunta regionale, servizio sviluppo del commercio. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 99, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e sono abilitati all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore. L'indicazione del preposto all'esercizio nominato successivamente al rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicata al comune entro trenta giorni dalla nomina. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico, esclusivamente adibiti a tale attività, è soggetta alle disposizioni di cui ai commi da 99 a 101.

102. (Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni). Le domande di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere presentate o spedite, al comune sede dell'esercizio, a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione. La domanda deve necessariamente indicare:

a) il possesso dei requisiti professionali e morali di cui ai commi da 6 a 10;

b) la disponibilità dei locali;

c) la eventuale indicazione del preposto;

d) la richiesta di autorizzazione sanitaria o denuncia inizio attività alimentare ai fini della registrazione;

e) i requisiti d'idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità.

103. (Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni). A seguito della presentazione della domanda del richiedente l'autorizzazione, l'autorità comunale dà comunicazione dell'avvio del procedimento nei modi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando il termine per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 241/1990 e seguenti modifiche e integrazioni, tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine di novanta giorni di cui al presente comma inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, la domanda sarà archiviata. Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente. Il responsabile del procedimento può verificare la sussistenza dei requisiti morali e professionali del richiedente con specifica richiesta agli enti interessati. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta secondo le previsioni di cui all'art. 2 e all'art. 20 della legge n. 241/1990 e seguenti modifiche e integrazioni.

104. (Dichiarazione di inizio attività - DIA). Sono soggette a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e seguenti modifiche e integrazioni, da presentare al comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate:

a) nel domicilio del consumatore;

b) negli esercizi situati all'interno delle autostazioni ubicate in autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

c) all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema;

d) nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti e scuole;

e) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34;

f) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali;

g) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco;

h) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'art. 15, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 (norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti);

i) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi di montagna;

j) negli alberghi e strutture turistico-ricettive.

La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al presente comma, ad esclusione di quelli di cui alle lettere b), e) ed h), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi. Lo spazio in cui si svolge l'attività di somministrazione prevista alla lettera g) non deve superare il venticinque per cento dell'intera superficie del locale.

105. (Dichiarazione di inizio attività - DIA). La dichiarazione di inizio attività deve indicare:

a) il possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10;

b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere tra quelle elencate al comma 104;

c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 104, lettera g), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;

d) la disponibilità del locale ove è esercitata la somministrazione e la conformità dello stesso alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità;

e) l'eventuale preposto all'esercizio.

106. (*Dichiarazione di inizio attività - DIA*). Nella DIA relativa alle mense scolastiche ed aziendali, nei casi in cui la produzione e la somministrazione dei pasti avvengano nella stessa struttura, deve essere specificato che non verranno utilizzate stoviglie e posate in materiale usa e getta.

107. (*Dichiarazione di inizio attività - DIA*). L'indicazione del preposto all'esercizio nominato successivamente alla dichiarazione di cui al comma 104, deve essere comunicata al comune entro trenta giorni dalla nomina. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 104 non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati. Gli estremi delle dichiarazioni di inizio attività (DIA) di somministrazione di alimenti e bevande sono comunicati dal comune competente per territorio al questore, alle competenti aziende sanitarie e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché alla direzione attività produttive della giunta regionale, servizio sviluppo del commercio.

108. (*Autorizzazione temporanea*). In occasione di fiere, feste, mercati, sagre, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale e sportivo e di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità comunale rilascia autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per i locali o aree cui si riferiscono e comunque non superiore a sette giorni. L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, nonché dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari.

109. (*Somministrazione mediante distributori automatici*). La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività e opportunamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni di cui ai commi da 104 a 107. È vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

110. (*Attività stagionali*). Al fine di realizzare l'equilibrio fra domanda ed offerta in contesti territoriali fortemente caratterizzati dalla stagionalità della domanda di consumo extradomestico i comuni, nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 95 a 97 stabiliscono i criteri relativi all'apertura delle attività stagionali. Tali criteri devono compendiare necessariamente, i seguenti aspetti:

a) la zonizzazione del territorio;

b) la definizione di uno o più periodi di apertura e chiusura obbligatoria nel corso dell'anno solare. I predetti periodi, che devono essere riportati sull'autorizzazione, non possono essere inferiori a un mese o superiori a sei mesi nell'arco di ciascun anno solare.

111. (*Validità delle autorizzazioni*). Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attività (DIA) di somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge. Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attività (DIA) di somministrazione hanno validità permanente. Per le attività stagionali la validità è altresì permanente ma l'esercizio della stessa è limitato al periodo indicato sul titolo autorizzatorio. Le autorizzazioni temporanee di cui al comma 108, la cui validità è circoscritta alla manifestazione o evento cui sono collegate, restano escluse da quanto previsto nel presente comma.

112. (*La somministrazione di bevande alcoliche*). I comuni possono vietare la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche:

a) può essere permanente o temporaneo;

b) può essere adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di una determinata area del territorio comunale ovvero come prescrizione data ai sensi dell'art. 9 del TULPS;

c) può essere adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti dall'assunzione di alcolici e superalcolici.

113. (*Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico*). I comuni, predispongono nel rispetto della normativa vigente i criteri per disciplinare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su aree pubbliche o private, in forma temporanea o permanente, da parte degli esercizi di somministrazione già autorizzati.

114. (*Pubblicità dei prezzi*). L'obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, è assolto con le seguenti modalità:

a) per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio;

b) per le attività di ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio e comunque in luogo leggibile dall'esterno.

115. (*Pubblicità dei prezzi*). Se l'esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione. La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari. I prodotti destinati alla vendita per asporto sono soggetti alle norme in materia di pubblicità dei prezzi.

116. (*Pubblicità dei prezzi*). Le previsioni dei commi 114 e 115 si applicano anche ai circoli privati aperti solo ai soci, alle mense aziendali, ai bar interni e alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

117. (*Inquinamento acustico*). Ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215), le imprese che svolgono esclusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande e che non dispongono di sorgenti sonore significative devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso. In tutti gli altri casi, occorre predisporre la «previsione di impatto acustico» redatta da un tecnico abilitato. Tale documentazione deve essere prodotta al comune prima dell'inizio delle relative attività o, limitatamente alle attività soggette a DIA, deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo. Nella DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

118. (*Ampliamento dell'attività*). L'ampliamento della superficie di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla semplice comunicazione che deve essere inviata al comune sede dell'esercizio. L'attività di somministrazione è esercitata nella parte ampliata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il comune accerta il rispetto dei requisiti e presupposti di legge in materia igienico-sanitaria, destinazione d'uso dei locali, compatibilità urbanistica, sicurezza e sorvegliabilità, nonché di quanto previsto dalla presente legge.

119. (*Cessazione dell'attività*). Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che cessa di esercitare l'attività, deve trasmettere al comune sede dell'esercizio, entro trenta giorni dalla cessazione apposita comunicazione scritta allegando il titolo autorizzatorio o la denuncia di inizio attività.

120. (*Modifiche societarie*). La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione che non determini sub-ingresso sono soggette a comunicazione, alla quale deve essere allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute. Nel caso in cui una società esercente l'attività di commercio in sede fissa o somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del legale rappresentante deve darne comunicazione al comune. Il nuovo legale rappresentante deve altresì produrre alla medesima autorità comunale la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso sia dei requisiti morali che di quelli professionali. Nel caso in cui il legale rappresentante che subentra nella titolarità dell'esercizio sia privo dei requisiti professionali deve indicare nella predetta dichiarazione sostitutiva di certificazione il preposto all'attività.

121. (*Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande*). L'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. Qualora l'attività di cui al presente comma sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui allo stesso comma non si applica nei casi di sospensione per:

a) malattia certificata all'autorità comunale entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza, puerperio, adozioni e affidamenti preadottivi nazionali ed internazionali certificati all'autorità comunale entro trenta giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) assistenza a figli minori e a consanguinei maggiorenni diversamente abili come previsto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) da ultimo modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nell'ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di diciotto mesi.

122. (*Subingresso per l'attività di commercio in sede fissa*). Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al comune competente per territorio. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, di essere in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9 e, ove richiesti, di quelli di cui al comma 10 ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro. La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal comune:

a) entro sessanta giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione;

b) entro sessanta giorni dalla data di apertura della successione.

123. (*Subingresso per l'attività di commercio in sede fissa*). In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dagli aventi diritto secondo le disposizioni dettate dal libro II del codice civile. Nel caso di cui al presente comma, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro sessanta giorni dall'apertura della successione il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

124. (*Subingresso per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande*). Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione da presentare all'autorità comunale entro sessanta giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione o dalla data di apertura della successione. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione. Nella comunicazione il subentrante deve indicare:

a) gli estremi dell'autorizzazione;

b) il titolo giuridico che dà luogo al subingresso;

c) il possesso dei requisiti di cui ai commi dal 6 al 10;

d) il possesso dell'autorizzazione sanitaria o una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari.

125. (*Subingresso per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande*). Il subentrante consegna all'autorità comunale l'originale dell'autorizzazione al fine di permettere la reintestazione. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'autorità comunale, ove non sussistano impedimenti, procede alla reintestazione dell'autorizzazione. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli aventi diritto, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui ai commi da 6 a 10, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al comune, possono continuare l'attività per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data del decesso. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti sopra richiamati, gli aventi diritto decadono dal titolo autorizzatorio. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli aventi diritto che non intendano proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono comunicare all'autorità comunale la cessazione dell'attività o la sospensione dell'attività che non può comunque essere superiore a dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso.

126. (*Orari delle attività commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio*). Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente comma e dei criteri emanati dal comune, attraverso forme di consultazione con le organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere, salva diversa determinazione dei comuni adottata attraverso forme di consultazione con le organizzazioni di cui al presente comma. Salvo diversa determinazione dei comuni attraverso

forme di consultazione con le organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa. I comuni, sentite le organizzazioni di cui al presente comma, possono:

a) estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore cinque e le ore ventiquattro;

b) autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino di cui alla lettera a);

c) autorizzare in base all'esigenza dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per i soli esercizi di vicinato che danno la loro disponibilità.

La consultazione di cui al presente comma, oltre che agli obiettivi previsti dal presente comma, è finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori.

127. (*Orari delle attività commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio*). L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

128. (*Orari delle attività commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio*). Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il comune definisce le modalità per adempiere all'obbligo del presente comma.

129. (*Orari delle attività commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio*). I comuni, sentite le organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese del commercio, dei consumatori e dei sindacati, individuano le giornate domenicali o festive nelle quali gli esercenti, per propria libera scelta, possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Le deroghe alla chiusura domenicale e festiva non possono superare il numero massimo di trentadue giornate domenicali o festive comprensive di quelle del mese di dicembre di ulteriori otto domeniche.

130. (*Orari delle attività commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio*). Il numero di giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva è illimitato per gli esercizi di vicinato ubicati in comuni appartenenti alle Comunità montane, nonché nei comuni montani e per gli esercizi polifunzionali dovunque ubicati.

131. (*Orari delle attività commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio*). La chiusura è obbligatoria nelle giornate di Pasqua, lunedì dell'angelo, 1° maggio, 25 e 26 dicembre per tutti i comuni con l'eccezione di quelli di cui al comma 130.

132. (*Orari delle attività commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio*). Nei comuni dove operano esercizi delle grandi superfici di vendita, al fine di armonizzare le decisioni dei singoli comuni e consentire un effettivo servizio ai consumatori, i comuni individuano le giornate di deroga in sede di conferenza dei servizi a cui partecipano i comuni della medesima area del QRR interessati, oltre che le rappresentanze di cui al comma 129. La conferenza dei servizi viene indetta dal comune più grande presente nell'area del QRR entro il 31 ottobre di ogni anno e decide a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni partecipanti. Entro il termine del 30 novembre i comuni emettono le rispettive ordinanze sindacali e le inviano alla direzione attività produttive della giunta regionale; in difetto, le stesse risultanze del verbale della conferenza dei servizi. Tutti i comuni dove operano esercizi delle grandi superfici di vendita hanno l'obbligo di inviare alla direzione attività produttive della giunta regionale, entro il termine del 30 novembre di ogni anno, le rispettive ordinanze sindacali.

133. (*Orari delle attività commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio*). La direzione attività produttive della giunta regionale, sentite le associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative

a livello nazionale, in via sostitutiva provvede a disciplinare le deroghe alla chiusura domenicale e festiva per quei comuni, che nei termini di cui al comma 131, non abbiano adottato i provvedimenti di loro competenza.

134. *(Orari delle attività commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio)*. In occasione di particolari eventi, di manifestazioni religiose, sportive o fieristiche che comportano afflussi straordinari di persone, i comuni sentite le associazioni di cui al primo periodo del comma 126 possono concedere ulteriori deroghe che comunque nell'arco dell'anno non possono superare le tre giornate domenicali o festive.

135. *(Orari delle attività commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio)*. Tutte le attività presenti all'interno del centro commerciale, comprese quelle artigiane, rispettano l'orario di apertura e di chiusura del centro. In occasione di svolgimento domenicale e festivo di mercati e fiere, l'apertura facoltativa degli esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso di cui al comma 4, dell'art. 17 della legge regionale n. 135/199, non è consentita agli esercizi della grande distribuzione.

136. *(Orari delle attività commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio)*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici ed alberghieri;
- c) esercizi di vendita situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- d) rivendite di giornali;
- e) gelaterie e gastronomie;
- f) rosticcerie e pasticcerie;
- g) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;

h) stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e permanente;

i) sale cinematografiche.

137. *(Orari di apertura e chiusura al pubblico di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)*. L'esercente di attività di somministrazione di alimenti e bevande determina l'orario di apertura al pubblico della propria attività nel rispetto dei limiti stabiliti dall'autorità comunale ai sensi dei successivi commi. L'autorità comunale determina gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, garantendo una copertura del servizio pubblico nel rispetto della quiete pubblica. Gli esercizi possono restare aperti al pubblico fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore giornaliere, salva diversa determinazione dell'autorità comunale adottata attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. L'orario può essere differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio, della stagionalità e della tipologia di attività esercitata. Gli esercenti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare all'autorità comunale l'orario adottato, sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi. L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi cartelli. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia. Gli esercenti hanno facoltà di osservare una o più giornate di riposo settimanale che devono essere indicate al pubblico mediante l'esposizione di appositi cartelli. La chiusura temporanea è comunicata all'autorità comunale nelle forme e nei tempi previsti dalla

stessa amministrazione. È, tuttavia, obbligatoria l'esposizione di un cartello ben leggibile e visibile dall'esterno. L'autorità comunale, al fine di tutelare il consumatore, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso vi è l'obbligo di osservanza della turnazione e la pubblicizzazione della stessa mediante cartelli visibili e leggibili dall'esterno. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare all'autorità comunale entro una data da esso stabilita il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio e agosto. Sulla base di tali comunicazioni, l'autorità comunale, qualora valuti la carenza di servizio, dispone turni di apertura obbligatori. L'autorità comunale stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica ed alla quiete.

138. *(Disposizioni particolari: autorità competente)*. Per le violazioni di cui ai commi 139, 140 e 141 l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, per la ricezione degli eventuali scritti difensivi, per l'emissione della prevista ordinanza ingiunzione, per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione amministrativa o degli altri titoli abilitanti, è individuata nell'amministrazione comunale nel cui territorio è stata commessa la violazione.

139. *(Sanzioni e revocche per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa)*. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10, dal 17 al 28, dal 75 al 78, dal 126 al 136 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a euro ventimila. In caso di particolare gravità o di recidiva l'amministrazione comunale, per le violazioni di cui sopra, dispone la sospensione delle attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui al presente comma, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 85, 89 e dal 126 al 136 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro diecimila. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

a) non inizi l'attività di una media superficie di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande superficie di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità così come previsto dal comma 66;

b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui al comma 6;

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta, ai sensi del secondo periodo del presente comma, nell'ultimo triennio;

e) nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni del quinto e sesto periodo del comma 55.

140. *(Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande)*. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui ai commi da 6 a 10 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a euro ventimila e alla chiusura dell'esercizio. Per ogni altra violazione delle disposizioni dei commi dal 93 al 137 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro diecimila.

141. *(Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande)*. Nella fattispecie di cui al comma 140 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter, modificato dall'art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e 17-quater del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'ottavo periodo del comma 137 della presente legge l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui ai commi da 99 a 101 della presente legge per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni che ha inizio dal termine del turno non osservato.

142. (*Incentivi: incentivi finanziari*). La Regione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis», favorisce la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui ai commi 11, 12 e 93 della presente legge e la valorizzazione, riqualificazione e innovazione delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito dell'intero territorio regionale attraverso incentivi finanziari.

143. (*Ambiti di intervento*). La Regione, per l'attuazione dei contenuti del comma 142 della presente legge, sostiene gli investimenti nei seguenti ambiti di intervento:

- a) centri commerciali naturali;
- b) centri di minore consistenza demografica di cui alla lettera c) del comma 16;
- c) comuni montani;
- d) comuni privi di esercizi commerciali;
- e) associazionismo tra imprese commerciali;
- f) innovazione tecnologica delle imprese commerciali;
- g) sicurezza degli esercizi commerciali;
- h) formazione professionale;
- i) specializzazione delle imprese commerciali;
- j) centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT);
- k) prodotti tipici regionali;
- l) commercio equo e solidale;
- m) ammodernamento degli esercizi commerciali;
- n) centri storici;
- o) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- p) ristorazione tipica tradizionale regionale;
- q) qualificazione ed innovazione del servizio;
- r) promozione e valorizzazione dei prodotti tipici e locali anche attraverso la grande distribuzione nei mercati extra-regionali ed internazionali;
- s) gli esercizi polifunzionali;
- t) interventi nel settore del commercio in occasione dei «Giochi del Mediterraneo 2009».

144. (*Procedimento*). La giunta regionale, in base alle disponibilità economiche annuali previste nell'apposito capitolo di bilancio e in base alle eventuali disponibilità di cui al fondo unico per le agevolazioni alle imprese - Decreto legislativo n. 112/98 -, sentite le associazioni regionali di categoria dei commercianti, aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, individua quali interventi tra quelli di cui al comma 143 della presente legge intende finanziare ed emana appositi bandi sulla base di un programma annuale definito con parere della commissione consiliare competente. La giunta regionale adottando lo stesso procedimento di cui sopra può adottare bandi per interventi ritenuti importanti per il settore commercio, anche se non ricompresi tra gli ambiti di intervento di cui al comma 143.

145. (*Percorsi di qualità e marchio regionale*). La Regione promuove ed incentiva le attività di somministrazione che presentano elevati livelli qualitativi in relazione alle caratteristiche dei locali, alla tipologia dei prodotti e del servizio reso, ed in relazione alla qualificazione e valorizzazione della professionalità degli operatori e degli addetti. A tal fine la Regione istituisce apposito marchio di qualità. La giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche necessarie per il riconoscimento regionale di attività di qualità ed il conferimento dell'apposito marchio. La giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi alle strategie regionali di promozione e sostegno, avuto riguardo, in particolare, ad azioni di:

- a) pubblicizzazione degli esercizi destinatari del marchio;
- b) tutela della tradizionalità e storicità degli stessi esercizi;
- c) valorizzazione della qualità dei prodotti;
- d) qualificazione avanzata degli operatori e degli addetti;
- e) diffusione delle conoscenze preesistenti in favore dei giovani che intendono elevare la propria professionalità nel settore;
- f) sostegno ai progetti di investimento.

146. (*Percorsi di qualità e marchio regionale*). Per l'attuazione degli indirizzi generali di cui al comma 145, la giunta regionale costituisce un comitato di indirizzo presieduto dall'assessore alle attività produttive o suo delegato. Nell'ambito di quest'ultimo è garantita la presenza almeno di:

- a) un rappresentante della Regione nella persona del presidente della IV commissione consiliare;
- b) un rappresentante per ciascuna delle province abruzzesi;
- c) un rappresentante delle CCIAA;
- d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle imprese del settore delle organizzazioni regionali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- e) un rappresentante delle associazioni dei consumatori a livello regionale;
- f) un dirigente della direzione attività produttive.

147. (*Percorsi di qualità e marchio regionale*). Il comitato di cui al comma 146 svolge le seguenti funzioni:

- a) individuazione della denominazione e del marchio oggetto del riconoscimento regionale;
- b) puntuale articolazione dei parametri qualitativi oggetto di valutazione;
- c) definizione di aree omogenee di articolazione del comparto della somministrazione, ai fini della predisposizione di disciplinari settoriali di attività;
- d) puntuale individuazione di contenuti e modalità degli interventi regionali.

Nessun compenso ed alcun rimborso è dovuto ai componenti del comitato di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma.

148. (*Norma finanziaria*). Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge si provvede mediante lo stanziamento iscritto dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nell'ambito della U.P.B. 08.01.012 sul cap. di spesa 251686 denominato «Interventi a favore del settore commercio».

149. (*Disposizioni finali: abrogazioni*). Sono abrogate:

- a) legge regionale n. 25 del 24 luglio 2006 «Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico» e successive modifiche ed integrazioni;
- b) legge regionale n. 62 del 9 agosto 1999 «Indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» e seguenti modifiche ed integrazioni;
- c) legge regionale n. 92 del 9 novembre 1989 «Applicazione, da parte dei comuni, delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale in materia di commercio, fiere e mercati».

150. (*Norme transitorie*). Sono fatte salve le richieste di autorizzazione relative all'apertura di esercizi delle medie e delle grandi superfici di vendita nonché della somministrazione di alimenti e bevande presentate in data antecedente alla entrata in vigore della presente legge per le quali continuano ad applicarsi le norme vigenti in base alle quali sono state prodotte. I procedimenti per le richieste di cui al presente comma devono essere conclusi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

151. (*Norme transitorie*). Qualora nel territorio regionale svolgano attività commerciale più esercizi, in numero inferiore ad otto, che in base alla normativa precedente non potevano definirsi centri commerciali e che, invece, possono considerarsi tali con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 114/1998 in base alla lettera g), comma 1 dell'art. 4, è fatto obbligo ai titolari di tali autorizzazioni commerciali, rilasciate in data antecedente all'entrata in vigore della legge regionale n. 62/1999, entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentare istanza di regolarizzazione dei propri titoli autorizzativi. I comuni accertano la presenza, sul proprio territorio, di tali realtà commerciali e hanno l'obbligo di chiedere l'istanza di regolarizzazione e conseguentemente procedere alla sostituzione e rilascio della nuova autorizzazione. I comuni trasmettono copia delle nuove autorizzazioni riguardanti esercizi delle grandi superfici di vendita alla direzione attività produttive della giunta regionale.

152. (*Disapplicazione di norme statali*). Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere diretta applicazione nella Regione Abruzzo:

a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli articoli:

1) 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo e comma 5;

2) 15, commi 7, 8 e 9;

3) 21, commi 1 e 2;

4) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell'art. 56 del decreto ministeriale n. 375/1988;

5) 28, comma 17;

6) 30, comma 5;

b) la legge 25 agosto 1991 n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);

c) l'art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia).

153. (*Criteri e parametri di ripartizione inerenti la legge regionale 5 maggio 1998, n. 39*). Alle cooperative di garanzia dei commercianti, che hanno usufruito della concessione dei benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche concernente (interventi della Regione Abruzzo a favore del commercio al dettaglio), operanti alla data del 31 dicembre 2007, la Regione Abruzzo concede, per l'anno 2008, un contributo straordinario di €. 1.100.000,00 in conto interessi per prestiti garantiti dalle cooperative stesse a favore dei commercianti. I contributi di cui al primo periodo del presente comma sono ripartiti, tra le diverse cooperative, per il 20% in proporzione ai contributi concessi dalla Regione per la formazione del patrimonio sociale in base alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni, per il 40% in relazione alle somme erogate e garantite nell'anno precedente dalle singole cooperative e per il restante 40% in proporzione al numero dei soci risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le cooperative di garanzia dei commercianti beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 39 devono operare ed avere sede in territorio abruzzese ed i loro soci commercianti accedono ai contributi esclusivamente per attività che si svolgono all'interno del territorio regionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contributi non ancora erogati alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito della U.P.B. 08.01.008 sul capitolo di spesa 251685, denominato «Contributo alle cooperative di garanzia dei commercianti per consolidamento del patrimonio ed in conto interessi per prestiti ai commercianti garantiti», del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008.

154. (*Interventi a tutela del potere d'acquisto*). La Regione Abruzzo promuove politiche di monitoraggio e contenimento dell'inflazione a tutela del potere d'acquisto della popolazione con particolare riferimento ai bisogni essenziali.

La direzione regionale attività produttive, in collaborazione con le camere di commercio e le università, attua su base trimestrale il monitoraggio dei prezzi dei prodotti alimentari e di prima necessità di largo consumo negli esercizi commerciali e nei mercati del territorio regionale.

La direzione regionale attività produttive promuove accordi su base volontaria con le imprese della filiera agroalimentare e con quelle del commercio operanti in Abruzzo per conseguire la trasparenza nella formazione ed il contenimento dei prezzi al consumo, l'educazione al consumo e l'efficienza della filiera agroalimentare.

Nella promozione degli accordi di cui al terzo capoverso la direzione attività produttive opera d'intesa con la direzione regionale agricoltura e di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le organizzazioni di categoria della produzione e della distribuzione e con le associazioni dei consumatori.

Per i medesimi obiettivi la direzione attività produttive, d'intesa con la direzione agricoltura, favorisce e valorizza le iniziative di gruppi di acquisto solidale ed i mercati agricoli di vendita diretta.

A sostegno degli accordi di cui al terzo capoverso e delle iniziative di cui al quinto capoverso la Regione assicura adeguate azioni di informazione e comunicazione.

155. (*Deroghe per lo svolgimento di manifestazioni pro loco ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2004*). In occasioni di manifestazioni organizzate dalle associazioni pro loco iscritte agli albi provinciali e che prevedono la somministrazione di cibi e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico in deroga alla normativa vigente il sindaco rilascia le necessarie autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande previo parere favorevole dell'ufficio sanitario competente la deroga è consentita per manifestazioni che non superino le cinque giornate consecutive di svolgimento e a condizione che siano assicurati i requisiti minimi di sicurezza igienica per la manipolazione il trasporto, la conservazione, la distribuzione e la vendita di alimenti e bevande, per i contenitori e le persone addette.

156. (*Norme per l'arte nella costruzione di edifici adibiti alla grande distribuzione*). Per le strutture di grandi superficie di vendita dai 10.000 mq in su, il comune richiede nell'ambito dell'accordo di programma la destinazione di ulteriori sostegni economici finalizzati ad opere di valorizzazione artistiche e culturali pari ad un importo del 2% del costo complessivo di realizzazione della struttura destinata all'attività commerciale.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale della Regione*».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Pescara, 16 luglio 2008

PAOLINI

08R0472

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2008, n. 6.

Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 18 del 30 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, ai fini dello sviluppo di una agricoltura moderna e nazionale, nell'ambito di un ordinato assetto del territorio, della salvaguardia dell'ambiente rurale e della corretta gestione delle sue risorse, promuove e attua attraverso i consorzi di bonifica la razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo ad un costo compatibile con l'economia agricola regionale, l'accorpamento e il riordino fondiario.

2. A tal fine, la presente legge adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica disciplinandone l'attività nel quadro della legislazione e programmazione regionale, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea e nel contesto dell'azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche.

3. La presente legge è altresì finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei consorzi di bonifica, al risanamento finanziario dei medesimi e al riordino dei relativi comprensori di bonifica.

Art. 2.

Funzioni dei consorzi di bonifica

1. Sono affidate ai consorzi di bonifica le seguenti funzioni:

a) la gestione del servizio idrico settoriale agricolo;
b) l'attività di sollevamento e derivazione delle acque a uso agricolo;

c) la gestione, la sistemazione, l'adeguamento funzionale, l'ammodernamento, la manutenzione e la realizzazione degli impianti irrigui e della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola, delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell'acqua a uso agricolo e degli impianti di sollevamento, nonché delle opere di viabilità strettamente funzionali alla gestione e alla manutenzione della rete di distribuzione e della rete scolante;

d) la realizzazione e la gestione delle opere di bonifica idraulica comprese nel piano di cui all'art. 4 e previa autorizzazione dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della competente commissione consiliare;

e) la realizzazione e la gestione degli impianti per l'utilizzazione delle acque reflue in agricoltura ai sensi dell'art. 167 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

f) il servizio di accorpamento e di riordino fondiario;

g) le opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi, individuate e rese obbligatorie dai consorzi di bonifica, di cui al titolo II, capo V, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

2. Le opere pubbliche concernenti le funzioni indicate nel comma 1 realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica e di riordino fondiario sono considerate opere pubbliche di bonifica.

3. I consorzi di bonifica favoriscono e promuovono l'utilizzo di tecniche irrigue finalizzate al risparmio idrico.

Art. 3.

Concertazione e accordi di programma

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione o gli enti locali promuovono la stipula di accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra i consorzi di bonifica e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Art. 4.

Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario

1. L'Amministrazione regionale, per perseguire la salvaguardia e la valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi regionali di sviluppo agricolo, approva un piano finalizzato al completamento, all'ammodernamento, alla funzionalità dei sistemi di bonifica idraulica, alla razionalizzazione e a un miglior utilizzo delle risorse idriche. Il Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario individua, altresì, gli interventi di riordino fondiario finalizzati a ridurre la frammentazione della proprietà agricola e alla costituzione di unità fondiarie di adeguate dimensioni. Si osservano in materia le disposizioni di cui al titolo II, capo IV, del regio decreto n. 215 del 1933.

2. Il piano, nel rispetto delle funzioni di cui all'art. 2, concorre, per quanto attiene alla bonifica e all'irrigazione, alla definizione del piano di bacino previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevede:

a) la valorizzazione dei diversi ambiti del territorio attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale e del territorio agricolo;

b) la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di bonifica per il perseguimento delle predette finalità;

c) il programma degli interventi di accorpamento e di riordino fondiari;

d) per ciascun intervento, la natura pubblica o privata dell'intervento stesso.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, approva gli obiettivi strategici e le direttive per la predisposizione del piano e li trasmette ai consorzi di bonifica.

4. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti di cui al comma 3 i consorzi di bonifica presentano all'Assessore competente in materia di agricoltura le loro proposte in merito alla formulazione del piano.

5. Entro i successivi tre mesi la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sentito il parere della Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario di cui all'art. 13, approva il piano; dell'avvenuta approvazione è data comunicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. Il piano, aggiornato di norma ogni tre anni con il rispetto delle disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5, è attuato mediante programmi annuali approvati dalla Giunta regionale in funzione della disponibilità del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali.

Art. 5.

Finanziamento

1. I fondi necessari per la realizzazione delle funzioni di cui all'art. 2 sono reperiti attraverso:

a) i contributi dei consorziati, così come definiti dall'art. 9;

b) i contributi relativi agli scarichi nei canali consortili di cui all'art. 11;

c) i finanziamenti della Regione per le opere pubbliche di bonifica e la predisposizione dei piani di classifica e del catasto consortile;

d) i finanziamenti previsti nel quadro delle azioni comunitarie, nazionali o regionali nel cui ambito rientrano gli interventi previsti dall'art. 2.

2. Sono a totale carico pubblico:

a) gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione delle opere di completamento, adeguamento funzionale ed ammodernamento delle opere cui alla lettera c) del comma 1, se previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;

b) le opere di accorpamento e di riordino fondiario, così come previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;

c) gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione della rete scolante e degli impianti di sollevamento;

d) gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione delle opere di bonifica idraulica indicate all'art. 2, comma 1, lettera d);

e) gli oneri relativi alle manutenzioni straordinarie degli impianti irrigui.

3. L'Amministrazione regionale contribuisce nella misura dell'80 per cento delle spese considerate ammissibili sostenute dai consorzi di bonifica:

a) per la realizzazione e l'aggiornamento del piano di classifica;

b) per la realizzazione e l'aggiornamento del catasto consortile.

4. L'Amministrazione regionale contribuisce alle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica individuate dal Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario e delle spese sostenute per la manutenzione delle reti irrigue relative ad aree effettivamente irrigate a fini colturali nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.

5. L'Assessorato competente in materia di agricoltura individua l'ammontare delle spese ammissibili per le differenti categorie di opere e attività.

6. I consorzi di bonifica realizzano gli interventi di propria competenza in materia di lavori pubblici, servizi e forniture nel rispetto della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), e delle altre norme legislative e regolamentari comunitarie, statali e regionali.

Art. 6.

Spese per energia elettrica

1. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei consorzi di bonifica, le spese per il consumo dell'energia elettrica, escluse quelle già poste a carico dell'Ente acque della Sardegna (ENAS), relative all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sono poste a carico della Regione nella misura dell'80 per cento delle spese sostenute.

2. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzata a soddisfare le esigenze energetiche dei consorzi di bonifica.

3. I consorzi di bonifica possono realizzare e gestire impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati a soddisfare le esigenze energetiche del servizio idrico.

Art. 7.

Calamità naturali

1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di bonifica che, a causa ed in diretta conseguenza di accertate calamità naturali, abbiano avuto un aumento delle spese di gestione superiore del 30 per cento rispetto a quelle medie dell'ultimo triennio, con esclusione degli anni interessati da calamità naturali. La misura del contributo regionale è pari all'aumento delle spese di gestione.

2. Sono a totale carico pubblico la realizzazione degli interventi di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali.

Art. 8.

Premialità

1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura è autorizzato a definire criteri premiali nella ripartizione dei contributi a favore dei consorzi di bonifica che nella gestione delle proprie funzioni raggiungano gli obiettivi di economicità ed efficienza individuati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per un ammontare massimo non superiore al 10 per cento dei trasferimenti regionali a favore dei singoli consorzi di bonifica nell'anno di riferimento.

Art. 9.

Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica

1. I proprietari dei beni immobili serviti dalla rete consortile di distribuzione dell'acqua a uso irriguo contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione ordinarie delle predette opere a norma del regio decreto n. 215 del 1933, e della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), e successive modificazioni, e alle spese di funzionamento dei consorzi di bonifica.

2. I proprietari di terreni situati in aree non servite da impianti di irrigazione non sono soggetti al pagamento di contributi a favore dei consorzi di bonifica.

3. I consorzati contribuiscono alle spese di distribuzione dell'acqua in base alla quantità utilizzata. A tal fine i consorzi di bonifica provvedono a installare idonei strumenti di regolazione di utenza e misurazione del consumo d'acqua; fino all'installazione di tali regolatori trova applicazione la norma transitoria di cui all'art. 46, comma 1.

4. Ai fini di cui al comma 1, ciascun consorzio di bonifica dispone il piano di classifica di cui all'art. 32 per il riparto della contribuzione consortile che, in base all'estensione dei terreni serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 3 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti.

Art. 10.

Contributo irriguo

1. I criteri per la determinazione del contributo irriguo, compreso il suo ammontare massimo, sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura; tali criteri sono vincolanti per tutti i consorzi e sono finalizzati a garantire:

- a) un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica;
- b) un omogeneo contributo irriguo in tutto il territorio regionale compatibile con l'economia agricola regionale;
- c) un identico contributo irriguo all'interno dei singoli comprensori di bonifica.

2. I consorzi di bonifica stabiliscono, prima della stagione irrigua, l'ammontare massimo del contributo irriguo.

3. Il contributo dovuto dai consorzi di bonifica all'Ente acque della Sardegna (ENAS) per la fornitura dell'acqua grezza è determinato con le modalità di cui all'art. 17 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), sulla base di quanto previsto dall'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. In particolare il contributo per il settore irriguo deve essere omogeneo in tutto il territorio regionale e deve tener conto delle conseguenze sociali, economiche ed ambientali per il settore agricolo. A tal fine la Regione assicura la fornitura idrica ai consorzi di bonifica tramite il soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale (ENAS) a valore energetico uniforme sul territorio regionale e tale da garantire l'alimentazione in pressione delle reti irrigue.

Art. 11.

Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi

1. In applicazione dell'art. 166, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 i consorzi di bonifica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.

2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

3. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1 i consorzi di bonifica rivedono o, in mancanza, predispongono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

Art. 12.

Opere di competenza privata

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, riconosciute come tali dai consorzi di bonifica, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.

2. I proprietari possono affidare ai consorzi di bonifica la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonché delle opere di miglioramento fondiario volontarie.

3. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, il consorzio di bonifica, previa diffida agli interessati con fissazione di un congruo termine per provvedere, ne cura l'esecuzione, rivalendosi sui proprietari inadempienti per la spesa relativa.

4. Le spese relative alle opere di competenza privata sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili in rapporto ai benefici conseguiti.

Art. 13.

Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura è istituita la Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario con compiti consultivo inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica, anche allo scopo di conseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nella gestione dei consorzi di bonifica.

2. La Consulta è presieduta dall'Assessore competente in materia di agricoltura o da un suo delegato ed è composta da:

- a) tre rappresentanti degli imprenditori agricoli;
- b) due esperti in materia designati dalla Giunta regionale;
- c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore agricolo;
- d) un rappresentante designato congiuntamente dai consorzi di bonifica;
- e) un rappresentante designato dall'Unione delle province sarde;
- f) un rappresentante designato dall'ANCI Sardegna.

3. Un funzionario regionale, designato dall'Assessore competente in materia di agricoltura, svolge le mansioni di segretario.

4. I componenti di cui al comma 2, lettere a) e c), sono designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. I membri della Consulta sono nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di agricoltura entro tre mesi dall'inizio della legislatura regionale e durano in carica fino alla scadenza della stessa.

6. In sede di prima applicazione i membri della Consulta sono nominati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La Consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i due terzi dei componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

8. La Consulta esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, parere, obbligatorio e non vincolante, in merito:

- a) all'elaborazione del Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;
- b) all'elaborazione degli schemi di statuto dei consorzi di bonifica;
- c) all'elaborazione dei piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortili;
- d) alla delimitazione dei comprensori di bonifica e alla fusione dei consorzi di bonifica.

9. La Consulta, inoltre, si esprime su ogni questione che le viene sottoposta dall'Assessore competente in materia di agricoltura.

10. Ai componenti della Consulta, con esclusione dell'Assessore, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese.

Art. 14.

Natura e ordinamento

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici al servizio dei consorziati, per la valorizzazione del territorio, in un rapporto di collaborazione operativa con gli enti locali del relativo comprensorio, e operano secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.

2. I consorzi di bonifica sono retti da uno statuto che ne disciplina le modalità di funzionamento.

3. Nell'attività amministrativa, nonché nella esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica operano con modalità e procedure improntate alla trasparenza e nel rispetto delle legislazioni comunitaria, nazionale e regionale vigenti, in particolare ai consorzi di bonifica si applicano le disposizioni nazionali e regionali concernenti il procedimento amministrativo, il diritto di accesso e le norme in materia di documentazione amministrativa, così come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e loro successive modificazioni ed integrazioni.

4. I consorzi di bonifica assicurano informazione agli utenti mediante comunicazione diretta, pubblicazione delle notizie sugli albi dei consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea, compresa quella informatica.

Art. 15.

Indirizzo, vigilanza e controllo

1. L'Amministrazione regionale esercita sui consorzi di bonifica l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 16.

Statuto

1. Al fine di garantire uniformità agli indirizzi della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con apposita deliberazione uno schema di statuto. Il parere della Commissione consiliare è reso entro trenta giorni dalla assegnazione, trascorso tale termine si prescinde dal parere. L'Assessore, al fine della predisposizione della proposta di deliberazione, acquisisce il preventivo parere della Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario ai sensi dell'art. 13. I consorzi di bonifica, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, provvedono ad adottare o adeguare il proprio statuto in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale.

2. Lo statuto è adottato dal consiglio dei delegati, nel rispetto della presente legge e dello schema adottato dalla Giunta regionale, assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e decisionale e quelle attuative gestionali, regolando in particolare: modalità di costituzione, composizione, attribuzioni e funzionamento degli organi di amministrazione.

3. Lo statuto disciplina le forme di partecipazione dei consorziati alla vita del consorzio di bonifica.

4. Lo statuto del consorzio di bonifica adottato o modificato dal consiglio dei delegati, è pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile e negli albi dei comuni ricadenti nel relativo comprensorio di bonifica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di modifica dello schema di statuto.

Art. 17.

Contabilità

1. I consorzi di bonifica devono uniformare la contabilità alle norme generali di contabilità pubblica vigenti per la Regione autonoma della Sardegna. A tal fine i consorzi provvedono ad adeguare i propri schemi di bilancio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a utilizzare i servizi di gestione informatizzata in uso presso la Regione autonoma della Sardegna.

2. Al fine di conseguire la trasparenza dei costi sostenuti nell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2, i consorzi di bonifica provvedono ad adottare un appropriato sistema di individuazione e di separazione amministrativa e contabile degli oneri relativi alle diverse attività.

Art. 18.

Istituzione e modifica dei comprensori e dei consorzi di bonifica

1. Nell'ambito del distretto idrografico della Sardegna sono individuati i comprensori di bonifica.

2. I comprensori di bonifica costituiscono unità territoriali omogenee sotto il profilo idrografico, idraulico e morfologico, funzionali alle esigenze della pianificazione e alle attività consortili, tenuto conto anche della rilevanza della estensione ai fini dell'economicità di gestione.

3. Al fine di perseguire l'economicità di gestione ogni consorzio di bonifica può essere costituito da più comprensori di bonifica.

4. All'individuazione, istituzione, fusione, modifica e soppressione dei comprensori e dei consorzi di bonifica si provvede, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentita la Commissione consiliare competente, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta stessa.

5. L'Assessore competente in materia di agricoltura al fine della predisposizione della proposta di deliberazione acquisisce il preventivo parere delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica territorialmente interessati, nonché il parere della Consulta regionale per la bonifica ed il riordino fondiario.

6. Il parere delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, decorso tale termine si prescinde dal parere.

7. La pubblicazione nel BURAS degli atti di cui al presente articolo assolve gli adempimenti di cui alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), alla legge n. 241 del 1990, e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'art. 58 del regio decreto n. 215 del 1933.

8. Fuori dei territori classificati e consorziati, alla costituzione dei consorzi di bonifica si può provvedere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, anche su richiesta di almeno il 25 per cento dei proprietari dei terreni interessati che rappresentino almeno il 25 per cento della superficie del territorio medesimo.

9. Per la gestione dei consorzi di bonifica di nuova costituzione con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è nominato un commissario straordinario che resta in carica fino all'insediamento del consiglio di amministrazione; il commissario provvede, nel termine massimo di sei mesi, a redigere lo statuto e a predisporre gli atti preparatori delle elezioni, da indire entro tre mesi dalla data di esecutività dello statuto.

10. In caso di fusione dei consorzi di bonifica il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede allo scioglimento degli organi consortili e alla nomina di commissari straordinari che, in armonia con le direttive impartite dalla Giunta regionale, provvedono tra l'altro:

- a) all'eventuale unificazione delle gestioni;
- b) alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell'ente;
- c) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti evidenziando distintamente le posizioni debitorie;
- d) alla ricognizione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio mediante la formazione di un elenco dal quale risultino la qualifica, il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico nonché previdenziale ed assistenziale in atto;
- e) alla predisposizione del piano di organizzazione del personale compatibile con le funzioni dei consorzi di bonifica;
- f) alla predisposizione del piano di classifica;
- g) all'adozione del nuovo statuto;
- h) all'indizione delle elezioni per la nomina del consiglio dei delegati.

Art. 19.

Organi

1. Sono organi dei consorzi di bonifica:

- a) l'assemblea dei consorziati;
- b) il consiglio dei delegati;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il presidente;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 20.

Assemblea dei consorziati

1. Fanno parte dell'assemblea tutti i proprietari consorziati iscritti nel catasto del consorzio, che godano dei diritti civili e siano obbligati al pagamento del contributo consortile.

2. In luogo del proprietario e con l'assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.

3. Il consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo statuto, predisporre gli elenchi degli aventi diritto al voto, cui devono essere iscritti i consorziati di cui ai commi 1 e 2, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati anagrafici.

4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

Art. 21.

Consiglio dei delegati

1. Il consiglio dei delegati è composto da quindici a ventuno membri, eletti dai consorziati nell'ambito dell'assemblea con le modalità previste dall'art. 22. Lo statuto di ciascun consorzio individua, nel rispetto della disposizione di cui al presente comma, il numero di componenti il consiglio dei delegati tenendo conto della estensione del territorio servito da impianti consortili di irrigazione.

2. Il consiglio dei delegati resta in carica per cinque anni decorrenti dalla data di insediamento. Il consigliere che, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. Se viene meno contestualmente la maggioranza dei consiglieri il consiglio dei delegati decade unitamente al presidente e al consiglio di amministrazione e si procede a nuove elezioni.

3. Il consiglio dei delegati nella sua prima riunione elegge, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti, il presidente del consorzio.

4. Il consiglio dei delegati esercita le funzioni di indirizzo sulla gestione e sull'attività amministrativa definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare; adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Competono al consiglio dei delegati, nei limiti stabiliti dalla presente legge, dallo statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e dei criteri di cui all'art. 37, comma 1:

- a) l'adozione dello statuto;
- b) l'approvazione del programma di attività;
- c) l'approvazione del piano di classifica;
- d) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e le relative variazioni di bilancio;
- e) l'approvazione del regolamento e del piano di organizzazione del personale;
- f) l'adozione dei regolamenti disciplinanti l'attività dell'ente;
- g) la convocazione dell'assemblea dei consorziati per l'elezione del consiglio dei delegati che deve essere convocata almeno novanta giorni prima dello scadere del quinquennio.

5. Ai membri del consiglio dei delegati compete un rimborso spese per la partecipazione alle sedute secondo le modalità indicate nello statuto e un gettone di presenza nella misura prevista per i consiglieri dei comuni da milleuno a diecimila abitanti così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265), e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 1º luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4).

Art. 22.

Elezioni consortili

1. Ai fini delle elezioni dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due elenchi:

a) nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

b) nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati.

2. I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il consiglio dei delegati.

3. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scrutinio segreto su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al voto.

4. Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell'ambito della lista, per un solo candidato.

5. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all'1 per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.

6. I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero dei voti almeno il 60 per cento dei seggi.

7. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

8. Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del consiglio dei delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell'altro elenco.

Art. 23.

Diritto al voto

1. Ogni elettore che sia in regola con il pagamento ha diritto ad un solo voto che deve essere espresso personalmente.

2. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.

3. Per le società e le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi; per i minori e per gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali.

4. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario catastale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga conferita ad altro proprietario della stessa comunione specifica delega che rappresenta la maggioranza.

5. Le deleghe di cui al comma 4 sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del consorzio appositamente autorizzato.

Art. 24.

Ineleggibilità e decadenza

1. Non possono essere eletti nel consiglio dei delegati:

a) il Presidente della Regione;

b) i consiglieri regionali;

c) i componenti della Giunta regionale;

d) i presidenti delle province e i componenti delle giunte delle province ricomprese in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica;

e) i sindaci dei comuni ricompresi in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica;

f) gli amministratori degli enti e delle agenzie regionali;

g) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;

h) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

i) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;

l) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali;

m) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di finanziamento e controllo sull'amministrazione del consorzio;

n) i dipendenti del consorzio di bonifica;

o) coloro che hanno il maneggio di denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;

p) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio salvo che nell'ipotesi di controversie inerenti le procedure elettorali;

q) coloro che eseguono opere o erogano servizi per conto del consorzio;

r) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio.

2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico di consigliere.

Art. 25.

Risultati delle votazioni - Ricorsi

1. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e i consorzi di bonifica, con apposito provvedimento, rendono noti i risultati elettorali.

2. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.

3. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma 2, l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura dispone, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l'insediamento del consiglio dei delegati o, in caso di accertate gravi irregolarità, l'annullamento delle elezioni. Trascorso il predetto termine di novanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati e il consiglio dei delegati insediato. Il presidente del consorzio di bonifica o il commissario in carica alla data delle elezioni provvede a convocare il nuovo consiglio dei delegati, la cui prima riunione deve svolgersi entro quindici giorni dalla data di insediamento.

Art. 26.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente del consorzio di bonifica, che lo presiede, e da altri quattro membri eletti dal consiglio dei delegati con voto limitato a uno. Uno dei membri, indicato dal presidente, esercita le funzioni di vice presidente.

2. Il consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo del consorzio di bonifica e le sue funzioni sono indicate dallo statuto.

Art. 27.

Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza del consorzio di bonifica, convoca e presiede il consiglio dei delegati e il consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni previste dallo statuto consortile.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.

3. Quando, per qualsiasi motivo, il presidente cessa dalla carica, il consiglio dei delegati, ricostituito nei modi previsti dall'art. 21, comma 2, è convocato entro quindici giorni dal vice presidente, che lo presiede, per la nomina del nuovo presidente.

Art. 28.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.

2. Il presidente del collegio dei revisori, i due componenti effettivi e i due supplenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore.

3. Il presidente e gli altri componenti del collegio durano in carica cinque anni.

4. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura provvede all'integrazione del collegio con le modalità di cui al comma 2. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

5. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza del presidente del collegio, l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, con le medesime modalità di cui al comma 2, provvede alla sua sostituzione. Il presidente di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.

6. Il collegio dei revisori dei conti esercita compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità. Ad esso si applicano gli articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. In particolare, il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;

b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio di bonifica e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;

c) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto;

d) presenta annualmente all'Assessore regionale competente in materia di agricoltura una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio di bonifica nonché sui risultati dell'attività e sul raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza di cui all'art. 8.

7. È vietato rivestire la qualifica di componente effettivo del collegio dei revisori dei conti in più di un consorzio di bonifica.

Art. 29.

Prorogatio

1. Gli organi di amministrazione dei consorzi di bonifica non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi di amministrazione possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Si applicano a tal fine le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 30.

Indennità

1. Ai presidenti dei consorzi di bonifica che gestiscono una superficie servita da impianti di irrigazione inferiore a 20.000 ettari spetta, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente una indennità mensile omnicomprensiva pari a quella prevista per i sindaci dei comuni da tremila a cinquemila abitanti, così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000 e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'art. 11 della legge regionale n. 10 del 2002.

2. Ai presidenti dei consorzi di bonifica che gestiscono una superficie servita da impianti di irrigazione pari o superiore a 20.000 ettari spetta, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente un'indennità mensile omnicomprensiva pari a quella prevista per i sindaci dei comuni da cinquemila a diecimila abitanti, così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000, e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'art. 11 della legge regionale n. 10 del 2002.

3. Ai componenti del consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica compete, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente un'indennità mensile omnicomprensiva pari al 20 per cento dell'indennità prevista per il presidente.

4. Al fine di determinare le indennità di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le variazioni in aumento previste dal decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000 e dall'art. 82, comma 11, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

5. Al presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano le indennità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti), a esclusione di quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

Art. 31.

Catasto consortile

1. I consorzi di bonifica istituiscono il catasto consortile cui sono iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito dei relativi comprensori e serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo. Il catasto consortile costituisce parte integrante del Sistema informativo agricolo regionale.

2. Il catasto è aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.

3. L'aggiornamento è effettuato attraverso la consultazione dei dati:

a) presenti nel Sistema informativo agricolo regionale;

b) presenti nel catasto erariale;

c) emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell'art. 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale);

d) derivanti dalla presentazione di denunce di successione o di dichiarazioni congiunte di venditore ed acquirente.

Art. 32.

Piano di classifica

1. Il Piano di classifica degli immobili, elaborato utilizzando i dati del Sistema informativo agricolo regionale, individua i benefici derivanti dalla presenza della rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo di competenza dei consorzi di bonifica, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi. Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dalla rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo. Il Piano di classifica costituisce il presupposto necessario e fondamentale per l'esercizio della potestà impositiva relativamente agli oneri per la manutenzione.

2. Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per trenta giorni nell'albo del consorzio nonché negli albi delle province e dei comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Della pubblicazione è data adeguata informazione ai consorziati. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione i soggetti interessati possono presentare al consorzio di bonifica osservazioni e avanzare richieste di modifica o integrazioni. Trascorso tale termine, il consiglio dei delegati approva il piano in attuazione dell'art. 21, comma 4, lettera c).

3. I consorzi di bonifica approvano il Piano annuale di riparto del contributo di bonifica sulla base degli indici di beneficio indicati nel Piano di classifica degli immobili di cui al comma 1.

Art. 33.

Beneficio di bonifica

1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile in ragione delle opere e degli impianti inerenti la rete consortile di distribuzione dell'acqua a uso irriguo.

2. I consorzi di bonifica, negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente la natura del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce.

Art. 34.

Personale e uffici dei consorzi

1. L'organizzazione e il funzionamento dei consorzi di bonifica sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento interno.

2. La Giunta regionale, nell'esercizio del potere di indirizzo di cui all'art. 37, può emanare apposite direttive ai consorzi di bonifica per la definizione della loro dotazione organica nonché per la costituzione di servizi tecnici, amministrativi e contabili comuni tra più consorzi.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dei consorzi di bonifica è regolato dal codice civile, dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di categoria.

4. L'accesso al lavoro avviene mediante procedure selettive pubbliche ovvero mediante avviamento per chiamata numerica, nel rispetto dei principi vigenti per le pubbliche amministrazioni.

5. È fatto assoluto divieto ai consorzi di bonifica di assumere personale, anche a tempo determinato o a tempo parziale, in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche.

6. Per le assunzioni a tempo indeterminato nei consorzi di bonifica, ai soggetti che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi a qualunque titolo, esclusi gli incarichi libero professionali, e che conseguano l'idoneità nelle prove d'esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli fino al 25 per cento del punteggio complessivo conseguito, secondo le modalità specificate nel relativo bando o avviso pubblico.

7. Per le assunzioni a chiamata numerica per la copertura di posti a tempo determinato nei consorzi di bonifica, sono prioritariamente avviati al lavoro i soggetti che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi di bonifica nei cinque anni antecedenti.

8. I posti di lavoro a tempo determinato per i quali non sia applicabile la chiamata numerica sono coperti mediante apposita selezione prioritariamente tra coloro che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi di bonifica nei cinque anni antecedenti in mansioni o profili professionali equivalenti.

9. I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere al personale in esubero a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2007 e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2008, un'indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza tra sessantacinque anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione dal lavoro, calcolati per un massimo di quattro anni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio della Regione. I consorzi hanno l'obbligo di ridurre le dotazioni organiche del numero corrispondente alle cessazioni incentivate.

10. Il personale in esubero che non beneficia degli incentivi di cui al comma 9 è trasferito, sulla base di intese tra i consorzi, le organizzazioni sindacali e gli enti di destinazione, nell'ambito della provincia di appartenenza:

a) ad altri consorzi di bonifica nei quali vi sia carenza di personale nelle dotazioni organiche;

b) all'Ente delle risorse idriche della Sardegna (ENAS) in aggiunta ai trasferimenti previsti dalla legge regionale n. 19 del 2006;

c) alle province e ai comuni per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 61 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e per la gestione delle opere trasferite in attuazione dell'art. 46, comma 4; l'Amministrazione regionale garantisce agli enti locali un trasferimento di risorse finanziarie sufficiente all'integrale copertura delle maggiori spese derivanti dai trasferimenti fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro.

Al personale trasferito in attuazione del presente comma si applica la disciplina giuridica e contrattuale dell'ente di destinazione; in caso di trattamenti economici in godimento superiori a quello conseguente all'inquadramento nell'ente di destinazione, la differenza è corrisposta a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.

11. I consorzi di bonifica prevedono l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato a favore dei consorzi attività lavorativa con contratti a tempo determinato per almeno 453 giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese le giornate incluse nei contratti già definiti e in essere alla data di approvazione della presente legge (em. orale all'em. 69). Il personale di cui al presente comma può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, in attività di manutenzione del territorio e tutela ambientale. I posti vacanti nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica (em. orale Dadea) derivanti dalla cessazione, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono coperti mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al presente comma nel rapporto di uno a due.

12. In sede di prima applicazione i consorzi di bonifica inquadrano nelle proprie piante organiche il personale realmente impegnato, per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni, nell'elaborazione dei piani di riordino fondiario.

Art. 35.

Pubblicazione degli atti

1. Gli atti del consorzio di bonifica sono pubblicati nell'albo pretorio del consorzio entro il settimo giorno dalla data di adozione, per un periodo di quindici giorni consecutivi.

2. Nell'albo pretorio del consorzio di bonifica sono inoltre pubblicati, entro sette giorni dalla data di ricevimento per un periodo di quindici giorni consecutivi gli atti del consorzio annullati da parte dell'Assessorato competente in materia di agricoltura.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, approva un apposito atto di indirizzo, cui i consorzi di bonifica devono attenersi, finalizzato a disciplinare le modalità di pubblicazione degli atti e dei dati informativi nel sito internet della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 36.

Controllo di gestione

1. I consorzi di bonifica provvedono al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli organi del consorzio di bonifica;

b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione del consorzio di bonifica:

a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici e l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;

b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;

c) l'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.

3. Il consiglio di amministrazione provvede al controllo interno di gestione eventualmente anche attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato.

Art. 37.

Indirizzo regionale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, adotta atti di indirizzo e criteri in ordine all'attività programmatica, gestionale e contabile dei consorzi di bonifica.

2. I consorzi di bonifica sono obbligati al rispetto degli atti di indirizzo e criteri di cui al comma 1.

Art. 38.
Vigilanza

1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura può chiedere ai consorzi di bonifica documenti, informazioni e chiarimenti e può disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attività del consorzio.

2. Nell'ipotesi di inadempimento di atti o provvedimenti previsti dalla legge o dagli statuti la Regione diffida il consorzio di bonifica a provvedervi entro il termine determinato. Scaduto infruttuosamente tale termine la Regione nomina un commissario ad acta per i relativi adempimenti.

Art. 39.
Scioglimento

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale, può disporre lo scioglimento degli organi dei consorzi di bonifica qualora, nella gestione degli stessi, venga accertata grave inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, per gravi violazioni di leggi e di regolamenti, dello statuto e degli atti di indirizzo e criteri regionali, per l'omesso immotivato perseguimento degli obiettivi del piano regionale di bonifica e di riordino fondiario, nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali del consorzio di bonifica.

2. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario straordinario, incaricato dell'amministrazione del consorzio di bonifica, che deve convocare entro sei mesi l'assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo consiglio dei delegati.

3. Il termine di convocazione può essere prorogato dalla Giunta regionale, per comprovate necessità, per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Il commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.

Art. 40.
Controllo di legittimità

1. Sono soggetti al controllo di legittimità da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura gli atti concernenti:

- a) statuto e regolamenti;
- b) mutui;
- c) pianta organica, regime giuridico del personale, procedure di assunzioni e promozioni;
- d) bilanci preventivi e relative variazioni;
- e) conto consuntivo.

Art. 41.
Procedura di controllo

1. Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura.

2. Gli atti divengono esecutivi se l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura non ne pronuncia l'annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento ovvero anche quando, prima della scadenza del termine, l'Assessorato comunichi all'ente che l'atto è stato ritenuto immune da vizi.

3. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura può richiedere, per una sola volta entro i termini previsti per l'annullamento, chiarimenti o ulteriori elementi istruttori. I chiarimenti o gli elementi istruttori devono essere inviati entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Dalla data di ricevimento degli elementi istruttori decorrono ulteriori trenta giorni ai fini dell'esercizio del controllo. Decorso inutilmente il termine dei trenta giorni senza che il consorzio di bonifica abbia provveduto all'invio degli elementi istruttori, l'Assessorato adotta il provvedimento di controllo entro i successivi trenta giorni.

4. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 5 al 25 agosto e dal 23 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

Art. 42.
Impugnazioni

1. Contro gli atti del consorzio di bonifica è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione degli stessi.

2. L'organo che ha adottato il provvedimento impugnato decide sulle opposizioni entro trenta giorni dalla presentazione delle opposizioni.

3. L'opposizione non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.

4. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni e avverso gli altri atti definitivi del consorzio di bonifica è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

5. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura decide nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 43.
Prima attuazione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può provvedere, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 18, al riordino e ridelimitazione dei comprensori di bonifica e dei relativi consorzi e, laddove si renda necessario, alla loro unificazione o soppressione, avendo cura prioritariamente di mantenere l'integrità del territorio dei singoli comuni.

2. Gli organi di amministrazione dei consorzi, oltre alla gestione dei consorzi di bonifica, provvedono tra l'altro:

- a) all'eventuale unificazione delle gestioni;
- b) alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell'ente;
- c) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti evidenziando distintamente le posizioni debitorie;
- d) alla predisposizione dello stato ricognitivo delle opere in corso finalizzato alla consegna agli enti locali che, ai sensi dell'art. 46, subentrano nella gestione delle funzioni non più esercitabili da parte dei consorzi di bonifica;
- e) alla ricognizione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mediante la formazione di un elenco dal quale risultino la qualifica, il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico nonché previdenziale ed assistenziale in atto;
- f) alla predisposizione del piano di organizzazione del personale compatibile con le funzioni dei consorzi di bonifica;
- g) alla predisposizione del Piano di classifica.

Art. 44.
Contributo irriguo relativo alle annualità 2006, 2007 e 2008

1. I criteri per la determinazione dell'importo dei contributi a carico degli utenti dei consorzi di bonifica, con esclusione del disposto dell'art. 9, comma 2, si applicano ai contributi dovuti dagli utenti in relazione alle annualità 2006, 2007 e 2008.

2. La riscossione dei contributi irrigui per le annualità 2006, 2007 e 2008 è sospesa fino alla ridefinizione dell'importo, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. I consorzi di bonifica, in presenza di esigenze finanziarie, possono determinare per le annualità 2006, 2007 e 2008, contributi irrigui in acconto nella misura massima di 200 euro per ettaro per coltura.

Art. 45.

Norme di principio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto n. 215 del 1933 e successive modificazioni.

Art. 46.

Norma transitoria

1. Fino all'entrata in funzione delle apparecchiature di misurazione dei consumi dell'acqua il canone irriguo è rapportato all'estensione irrigata, al tipo e al numero di coltura praticata; per i singoli comprensori nei quali si è provveduto all'installazione delle apparecchiature di misurazione dell'acqua il pagamento della stessa a consumo decorre dall'annata successiva a quella della installazione.

2. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a valere sulle maggiori spese per l'attuazione della presente legge.

3. Per un anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica possono assumere, mediante convenzione, la gestione di opere o l'esercizio di funzioni ricomprese tra quelle svolte dai consorzi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli enti locali subentrano, secondo le rispettive competenze, ai consorzi di bonifica nell'esercizio delle funzioni svolte dagli stessi e non comprese tra quelle di cui all'art. 2 e nella realizzazione e gestione delle relative opere se di proprietà della regione. Nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali interessati e i consorzi provvedono alla ricognizione delle funzioni trasferite e alla consegna di eventuali beni e dotazioni e mezzi strumentali alla loro gestione, nonché alla definizione e attribuzione delle eventuali procedure in corso. Al sessantesimo giorno gli enti locali subentrano nelle funzioni ad essi spettanti. In caso di mancato accordo, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura di concerto con quello competente in materia di lavori pubblici, sentiti gli enti interessati, decide nei successivi trenta giorni e provvede al trasferimento agli enti locali delle funzioni, delle opere e dei mezzi mediante decreto del Presidente della Regione.

5. È fatta salva la disciplina relativa al trasferimento di opere e personale di cui alla legge regionale n. 19 del 2006.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica approvano i piani di classifica e i piani di riparto.

7. Al fine di assicurare all'utenza agricola una contribuzione irrigua non superiore a quella prevista per il 2007, per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la Regione provvede a sostenere gli oneri di gestione dei consorzi di bonifica che non trovano copertura in conseguenza delle minori entrate conseguenti all'attuazione della legge regionale n. 19 del 2006. Il sostegno può essere confermato negli anni successivi per le finalità di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), qualora non si verifichi la compensazione fra le suddette minori entrate ed i benefici della presente legge. L'entità dell'intervento regionale è determinata con deliberazione della Giunta regionale valutati i costi di gestione dei consorzi interessati e delle spese correnti comprimibili, nonché degli eventuali avanzi di amministrazione accertati.

8. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, i consorzi di bonifica sono autorizzati a proseguire gli interventi assunti mediante concessione, delega o convenzione prima della entrata in vigore della presente legge sino al loro completamento.

Art. 47.

Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi di bonifica), e successive modifiche con esclusione dell'art. 13.

2. L'art. 13 della legge regionale n. 21 del 1984 e i commi 1 e 2 dell'art. 30 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), sono abrogati dalla data di pubblicazione, a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso di compatibilità con la normativa della comunità europea delle disposizioni contenute nell'art. 5, commi 2, 3 e 4, o dell'avviso della decorrenza del termine per l'esame degli stessi da parte della Commissione europea.

3. La legge regionale 26 gennaio 1984, n. 7 (Gestione irrigua nei comprensori di bonifica), e l'art. 30, comma 3, della legge regionale n. 37 del 1998 sono abrogati dalla data di pubblicazione, a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso di compatibilità con la normativa della Comunità europea delle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 1, o dell'avviso della decorrenza del termine per l'esame degli stessi da parte della Commissione europea.

4. L'art. 11, comma 7, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 (legge finanziaria 1992), e l'art. 17, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33 (Interventi vari in agricoltura), sono abrogati dalla data di pubblicazione, a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso di compatibilità con la normativa della comunità europea delle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 1, e nell'art. 46, comma 2, o dell'avviso della decorrenza del termine per l'esame degli stessi da parte della Commissione europea.

Art. 48.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 39.600.000 per l'anno 2008, in euro 25.100.000 per gli anni dal 2009 al 2011 e in euro 23.600.000 per gli anni successivi; alla relativa spesa si fa fronte:

a) quanto a euro 17.500.000 per l'anno 2008 con l'utilizzo delle disponibilità recate dalla UPB S04.02.003 (capitoli SC04.0194 - SC04.0195) e dalla UPB S06.04.014 (capitolo SC06.1125); quanto a euro 1.500.000 per gli anni dal 2009 al 2011 mediante utilizzo delle risorse iscritte sulla UPB S04.02.003 (capitolo SC04.0195);

b) quanto a euro 22.100.000 per l'anno 2008 e a euro 23.600.000 per gli anni successivi, con l'utilizzo di quota parte del fondo nuovi oneri legislativi.

2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2008-2011 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - Parte corrente:

anno 2008 euro 100.000;

anno 2009 euro 100.000;

anno 2010 euro 100.000;

anno 2011 euro 100.000;

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

UPB S08.01.003

FNOL - Investimenti:

anno 2008 euro 22.000.000;

anno 2009 euro 23.500.000;

anno 2010 euro 23.500.000;

anno 2011 euro 23.500.000;

mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 2 della tabella B allegata alla legge regionale n. 3 del 2008.

UPB S04.02.003

Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore agricolo:

anno 2008 euro 14.500.000;

anno 2009 euro 1.500.000;

<p>anno 2010 euro 1.500.000; anno 2011 euro 1.500.000.</p> <p>Mediante utilizzo delle risorse dei seguenti capitoli: SC04.0194 anno 2008 euro 10.000.000; SC04.0195 anno 2008 euro 4.500.000; anno 2009 euro 1.500.000; anno 2010 euro 1.500.000; anno 2011 euro 1.500.000.</p> <p>UPB S06.04.014</p> <p>Interventi per lo sviluppo della infrastrutturazione diffusa nel territorio: anno 2008 euro 3.000.000; mediante utilizzo delle risorse del capitolo SC06.1125.</p> <p>in aumento</p> <p>UPB S01.03.003 Funzionamento organismi di interesse regionale: anno 2008 euro 100.000; anno 2009 euro 100.000; anno 2010 euro 100.000; anno 2011 euro 100.000;</p> <p>UPB S06.04.017</p> <p>(NI) Consorzi di bonifica - parte corrente: anno 2008 euro 14.500.000; anno 2009 euro 1.500.000;</p>	<p>anno 2010 euro 1.500.000; anno 2011 euro 1.500.000;</p> <p>UPB S06.04.018</p> <p>(NI) Consorzi di bonifica - investimenti: anno 2008 euro 25.000.000; anno 2009 euro 23.500.000; anno 2010 euro 23.500.000; anno 2011 euro 23.500.000.</p> <p>3. Gli stanziamenti già iscritti in conto delle UPB S04.02.003 e S06.04.014 del bilancio della Regione per l'anno 2008 sono utilizzati secondo le disposizioni vigenti alla data antecedente a quella di approvazione della presente legge.</p> <p>4. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e alle rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.</p> <p>La presente legge sarà pubblicata nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione.</p> <p>È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p> <p>Cagliari, 23 maggio 2008</p> <p style="text-align: right;">SORU</p> <p>08R0406</p>
---	--

ITALO ORMANNI, *direttore*.ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-044) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € 295,00
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € 162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € 85,00
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € 53,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICIALI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 1 1 0 8 *

€ 2,00